RESOCONTO STENOGRAFICO

172.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **IGNAZIO LA RUSSA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAFFAELE DELLA VALLE**

INDICE

PAG.

Calendario dei lavori dell'assemblea per il periodo 2-3 maggio 1995:
PRESIDENTE 10137

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:
PRESIDENTE 10104, 10105, 10106
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 10104
NERI SEBASTIANO (gruppo alleanza nazionale) 10104
SCERMINO FELICE (gruppo progressisti-federativo) 10105

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (2192).
PRESIDENTE . . . 10114, 10117, 10118, 10119, 10120, 10121, 10123, 10124, 10125, 10126, 10127
ANDREATTA BENIAMINO (gruppo PPI) . . 10123
BATTAFARANO GIOVANNI (gruppo progressisti-federativo) 10124
CARAZZI MARIA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 10118
GIARDA DINO PIERO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . 10117, 10120, 10125, 10126
LIOTTA SILVIO (gruppo forza Italia), *Presidente della V Commissione* 10120, 10125, 10126
OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord), *Relatore* 10115, 10119, 10124
SBARBATI LUCIANA (gruppo i democratici) 10127
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE, (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . 10121, 10125, 10126

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.

SERAFINI ANNA MARIA (gruppo progressisti-federativo) 10117

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (2193).
PRESIDENTE 10129, 10130
RICCIARDI EDILBERTO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 10130
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 10129

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995 (2247).
PRESIDENTE 10130, 10131
SCIVOLETTO CORRADO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 10131
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 10130

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (2248).
PRESIDENTE 10131, 10132, 10134, 10136, 10137
CECCONI UGO, (gruppo alleanza nazionale), *Relatore* 10131, 10134, 10136
GERELLI EMILIO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 10132, 10136, 10137
VIGNI FABRIZIO, (gruppo progressisti-federativo) 10132, 10137

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993 *(articolo 79, comma 6, del regolamento)* (1649).
PRESIDENTE 10106, 10107, 10128
EVANGELISTI FABIO (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 10106, 10128
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10107

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (1017-*B*).
PRESIDENTE 10108, 10109, 10127, 10128
BERTOTTI ELISABETTA, (gruppo lega nord), *Relatore* 10108, 10109
BRUNETTI MARIO, (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 10127
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10108, 10109
TRANTINO VINCENZO, (gruppo alleanza nazionale) 10108

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
S. 591. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990 *(approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento)* (2266).
PRESIDENTE 10110, 10111
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10110
TRIONE ALDO, (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 10110

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
S. 665 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione rela-

PAG.

tiva all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 *(approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento)* (2267).
PRESIDENTE 10111, 10112
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10112
VASCON MARUCCI, (gruppo forza Italia), *Relatore* 10111

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):
S. 1269. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994 *(approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento)* (2275).
PRESIDENTE 10112, 10114
RALLO MICHELE, (gruppo alleanza nazionale), *Relatore* 10113
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10114

PAG.

Gruppi parlamentari:
(Modifiche nella composizione) 10103, 10126

Missioni 10103

Proroghe dei termini ad una commissione per la presentazione di relazioni:
PRESIDENTE 10103

Ordine del giorno della prossima seduta 10138

Dichiarazioni di voto finale dei deputati Salvatore Cicu e Raffaele Valensise sul disegno di legge di conversione n. 2192. 10139

Considerazioni integrative del relatore Ugo Cecconi sul disegno di legge di conversione n. 2248. 10140

Dichiarazioni di voto finale dei deputati Maria Lenti e Fabrizio Vigni sul disegno di legge di conversione n. 2248. 10142

La seduta comincia alle 9,35.

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cecchi, Colombini, Crimi, Martusciello, Nadia Masini, Mattarella, Micciché, Muratori, Segni e Tortoli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciassette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Paolo Emilio Taddei ha comunicato, con lettera del 26 aprile 1995, di essersi dimesso dal gruppo parlamentare federalisti e liberaldemocratici e di aderire al gruppo misto.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proroghe dei termini ad una Commissione per la presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, assegnate alla medesima Commissione, in sede referente, venga fissato ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, l'ulteriore termine di un mese per la presentazione della relazione all'Assemblea:

TREMAGLIA ed altri: «Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine» (50).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di legge costituzionale TREMAGLIA ed altri: «Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire il voto degli italiani all'estero» (469).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico altresì che il presidente della I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, assegnate alla medesima Commissione, in sede referente, venga fissato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del rego-

lamento, l'ulteriore termine di tre mesi per la presentazione della relazione all'Assemblea:

PECORARO SCANIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche» (624).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PECORARO SCANIO ed altri: «Modifica alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante norme in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento» (993).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PECORARO SCANIO ed altri: «Norme per la sospensione o la revoca dell'assegno di fine mandato spettante ai membri del Parlamento» (997).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

SCERMINO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (1996).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 1996.

(È approvata).

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

SCERMINO ed altri: «Istituzione del ruolo aggiunto dei magistrati ordinari ausiliari» (2061).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

SEBASTIANO NERI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, desidero esprimermi in modo favorevole sulla dichiarazione di urgenza per questa proposta di legge ed anche per la successiva: entrambe, infatti, riguardano lo snellimento e l'accelerazione degli *iter* giudiziari. Sul merito si pronunceranno le Commissioni e l'Assemblea nel momento in cui tali proposte di legge verranno esaminate; in questa sede intendo solo richiamare l'attenzione del Parlamento sui problemi relativi al riassetto del personale giudiziario. Ecco perché esprimiamo il nostro consenso sulla dichiarazione di urgenza per le proposte di legge n. 2061 e n. 2157: quest'ultima, che poi giungerà al nostro esame, riguarda l'assetto degli uffici giudiziari.

Ritengo che il Parlamento abbia il compito prioritario di provvedere ad un migliore funzionamento degli uffici giudiziari in attesa di una riforma complessiva in materia.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, desidero svolgere brevemente alcune considerazioni sia per quanto riguarda la proposta di legge n. 2061, che prevede l'istituzione del ruolo aggiunto dei magistrati ordinari ausiliari, sia per quanto riguarda la succes-

siva proposta di legge n. 2157, che prevede provvedimenti urgenti in materia di giustizia civile.

La prima istituisce un ruolo di magistrati onorari, con nomina in via immediata da parte del presidente della Corte d'appello. Al riguardo, a mio avviso, vi è quanto meno il sospetto di un contrasto con la Costituzione, che riserva la nomina di tutti i magistrati (sia quelli ordinari sia quelli onorari, salvo le deroghe) al Consiglio superiore della magistratura. La proposta di legge in questione comporterà un ingresso massiccio di ma gistrati onorari, i quali, se non sbaglio, dorebbero restare in carica dieci anni. Si realizza in tal modo un completo sconvolgimento dell'assetto complessivo dei ruoli della magistratura, sia ordinaria sia onoraria.

La successiva proposta di legge prevede l'istituzione di sezioni stralcio, che dovrebbero funzionare con magistrati già collocati in aspettativa, cioè che abbiano superato il limite d'età dei settanta o dei settantadue anni. Tali magistrati potrebbero essere inseriti in un ruolo ausiliario; si creerebbe in questo modo una magistratura parallela (sia pure costituita da magistrati in aspettativa) che si dovrebbe occupare dei provvedimenti stralcio. Anche in tal caso vi è un sospetto di incostituzionalità, perché la decisione di alcune controversie verrebbe affidata a magistrati reclutati in maniera diversa. I magistrati in questione possono essere nominati dal presidente della Corte d'appello; anche in questo caso, quindi, vi è a mio avviso un palese contrasto con la Costituzione.

L'urgenza di una riforma finalizzata a trovare una soluzione ai gravi problemi della giustizia civile è fuori discussione, ma credo che il problema debba essere affrontato sulla base di proposte di legge accettabili sotto il profilo costituzionale e dal punto di vista delle soluzioni concrete che si propongono. A nome del gruppo di rifondazione comunista-progressisti, dichiaro pertanto la netta contrarietà alla proposta di legge n. 2061.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 2061.

(È approvata).

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

SCERMINO ed altri: «Provvedimenti urgenti in materia di giustizia civile. Istituzione dei vicepretori aggregati e delle sezioni stralcio» (2157).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

FELICE SCERMINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICE SCERMINO. Signor Presidente, voglio solo precisare, in merito al sospetto di incostituzionalità di cui si è parlato, che il secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione prevede la possibilità di nominare i magistrati onorari (che sono altra cosa dai magistrati ordinari, la cui nomina avviene a seguito di un concorso) secondo le modalità stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Si prevede addirittura anche la nomina elettiva. Per i magistrati onorari le previsioni normative contenute nella proposta di legge istitutiva delle sezioni stralcio derogano all'ordinamento giudiziario ed introducono criteri più snelli, che tengono conto della gravità della situazione della giustizia civile.

Per quanto riguarda il ruolo aggiunto previsto dalla proposta di legge di cui ci stiamo occupando in questo momento, oltre a rilevare che le considerazioni avanzate non attengono all'urgenza sulla quale l'Assemblea è chiamata oggi a deliberare, voglio sottolineare che si tratta di una specie di ruolo di magistrati di riserva. La proposta di legge in questione si pone sullo stesso piano di un altro provvedimento che mira a ridurre l'età pensionabile dei magistrati, cioè ad abrogare la facoltà dei magistrati di permanere in servizio per un ulteriore biennio allorquando abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo. Si tratta di una forza

di riserva alla quale la giustizia civile e penale in questo particolare contesto non può rinunciare. Gli incarichi previsti sono conferiti per periodi determinati di tempo, anche in considerazione della presenza nella magistratura di molti elementi di sesso femminile che hanno la sacrosanta necessità di ricorrere a congedi per gravidanza e puerperio. A ciò consegue un congelamento dei ruoli che ben sanno cosa significhi gli avvocati che vivono la quotidianità della vita giudiziaria.

Per questa ragione sono favorevole alla dichiarazione d'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge n. 2157.

(È approvata).

Avverto che, a seguito delle dichiarazioni di urgenza testé deliberate, il tempo a disposizioni delle competenti Commissioni per riferire all'Assemblea è ridotto della metà, facendo riferimento, per le proposte già assegnate con termini ordinari, al tempo ad oggi residuo.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1649) *(ore 9,55).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, il relatore onorevole Evangelisti.

FABIO EVANGELISTI, *(Relatore).* Onorevoli colleghi, il disegno di legge di ratifica che siamo chiamati ad esaminare tratta dell'autorizzazione al Presidente della Repubblica per la ratifica della convenzione con l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993.

Si tratta di una materia che abbiamo già affrontato, anche recentemente, nel corso della legislatura, con riferimento a paesi quali l'Algeria, la Francia (in questo caso, relativamente alle imposte su successioni e donazioni), l'Indonesia, le isole Mauritius e il Messico. I colleghi ricorderanno certamente come si trattasse in quei casi di documenti che seguivano la «traccia» suggerita da una convenzione-tipo elaborata dall'OCSE.

Anche nel disegno di legge in questione non ci si discosta da quel modello; l'obiettivo infatti è sempre lo stesso, evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, recherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano trasnazionale. Lo strumento è quello della convenzione, in quanto non esiste alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese e obblighi gli Stati contro le doppie imposizioni.

In più vale la pena di ricordare che il principio sancito dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quello che vieta l'applicazione della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto, vale solo per l'ordinamento italiano e non può quindi vincolare Stati terzi. Di qui le convenzioni.

Risparmio all'aula ogni riferimento ai con-

tenuti della convenzione particolarmente complessi ma già affrontati ed esaminati in precedenti occasioni per i quali comunque rimando al *dossier* predisposto dal Servizio studi. Mi limito a pochissime informazioni e considerazioni sulle relazioni tra i due paesi.

La ratifica di cui ci stiamo occupando cade in un momento di particolare vivacità dell'economia indiana e di sviluppo dell'interscambio tra i due paesi, di cui è stata testimonianza anche l'ultima *Indian Engineering Trade Fair*, la fiera dell'industria e dell'ingegneria, svoltasi a New Delhi dal 12 al 19 febbraio scorso. Nell'occasione i 150 espositori italiani, il professor Prodi e il Presidente della Repubblica Scàlfaro (l'uno per gli studi effettuati da Nomisma, l'altro perché in visita ufficiale in quel paese) hanno potuto constatare il *trend* dell'interscambio, salito ad oltre 2.600 miliardi nel corso del 1994, soprattutto nei settori della meccanica, dell'elettronica, delle automobili, dei motocicli e degli arredi.

Certamente questi sono ancora piccoli numeri se rapportati ad un paese di 850 milioni di abitanti (in base al censimento del 1991) che sta vivendo una fase di liberalizzazione della propria economia ed in cui ai vantaggi offerti da una manodopera specializzata a basso costo si accompagna un mercato di notevoli proporzioni.

Nei rapporti commerciali con l'India l'Italia figura al dodicesimo posto come paese esportatore ed al settimo posto come importatore e rappresenta il terzo mercato di destinazione delle esportazioni indiane nell'ambito dell'Unione europea dopo Germania e Regno Unito. Le potenzialità (lo ripeto) sono enormi perché, nonostante un incremento del 47,6 per cento nel commercio bilaterale (una media di 960 milioni di dollari all'anno nel periodo che va dal 1987 al 1993), negli ultimi sei anni la quota indiana sul commercio italiano è stata di appena lo 0,3 per cento, mentre la quota italiana sul commercio totale indiano è prossima al 3 per cento.

Le novità dello scenario economico su scala globale fanno prevedere un ulteriore incremento dello scambio tra i due paesi. Recentemente l'autorevole quotidiano *Il Sole 24 ore* ha dedicato un inserto speciale ai rapporti tra i due paesi. Cito brevemente da questo: «L'economia indiana sta attraversando un periodo di espansione: nel 1994 il prodotto interno lordo è cresciuto del 3,5 per cento, mentre quest'anno aumenterà dei 4,2 e la produzione industriale dovrebbe salire del 6 per cento. In più, e soprattutto, agli investitori esteri è ormai concesso di possedere il 51 per cento del capitale in 35 industrie considerate prioritarie. Da poco sono stati aperti ai privati, anche stranieri, settori come banche, telefonia e costruzioni di autostrade. Nel periodo gennaio-settembre 1994 l'Italia ha esportato in India per un valore complessivo di 789 miliardi ed ha importato per 1.226 miliardi».

Qui sta in sostanza l'attualità e l'importanza del provvedimento in discussione, che innova e aggiorna una precedente convenzione, quella del 1981, che punta proprio, per quel che ci riguarda, a rendere più incisiva e competitiva la presenza dell'imprenditoria italiana in India e ad incentivare l'interscambio commerciale con quello che sta diventando un paese fra i più interessanti del continente asiatico.

Per questi motivi chiedo all'Assemblea un voto favorevole su questo provvedimento perché appunto si possa ratificare rapidamente la convenzione in argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa interamente alle così compiute, complete e approfondite considerazioni svolte dal relatore Evangelisti e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1017-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bertotti.

ELISABETTA BERTOTTI, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione dei mercenari è già stata esaminata ed approvata dalla Commissione esteri di questa Camera il 22 settembre 1994 e dall'Assemblea l'11 ottobre successivo.

L'esigenza di un nuovo esame nasce dall'introduzione di un emendamento, peraltro di carattere puramente formale, su iniziativa della III Commissione del Senato. L'emendamento in questione riguarda l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Il testo originale, nel prevedere le pene da infliggere ai mercenari, definiva il mercenario stesso come colui che «commette determinate azioni nel territorio controllato da uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente». L'emendamento introdotto dalla Commissione esteri del Senato sostituisce queste ultime parole con l'espressione «di cui non sia né cittadino, né stabilmente residente», ritenute più conformi al dettato della Convenzione stessa.

L'esame al Senato si è concluso il 22 febbraio scorso. Quindi, per evitare ulteriori inutili ritardi, chiedo all'Assemblea la repentina approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Bertotti, ringraziandola.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che un intervento su questo tema sia opportuno, e non tanto per la sostanza del tema stesso. Chi potrebbe, infatti, con avvedutezza e rigore, dubitare che il mercenario sia un uomo predisposto al delitto, anche se nel testo tradotto da un esemplare originale francese viene accorpato (e questo sì era un errore tecnico che poteva essere riparato) il delitto consumato a quello tentato? Ma tant'è, perché la materia non comporta attività

emendativa: non saremo certamente noi ad avanzare remore per andare dietro non tanto alla Crusca quanto alla sostanza. In effetti, le due discipline sono diverse e presuppongono problemi seri ed impegnativi per i giuristi.

Invece sorprende conoscere che questo testo, che avrebbe avuto una sua efficacia se fosse entrato in vigore nell'ottobre 1990 (perché era questa la data di deposito presso l'ONU), è stato licenziato dalla Camera l'11 ottobre 1994, vale a dire sei mesi fa. Esso è approdato al Senato ed ora ce lo vediamo restituito con un emendamento che invoglia subito la curiosità e l'interesse di chi in quel momento aveva l'onore di rappresentare il Governo.

Quale errore è stato commesso, non tanto dal Governo quanto dai colleghi deputati? Essendo quel rappresentante tornato deputato, viene punto dalla vaghezza di conoscere dove sia consistita la superficialità della Camera nel non aver varato compiutamente il provvedimento.

Ebbene, la collega relatrice Bertotti, la quale ha usato un avverbio pericolosissimo, dichiarando che si augurava per il disegno di legge una approvazione «repentina» — e non è escluso che il Senato ce lo rimandi nuovamente indietro, non gradendo l'aggettivo! — quando ha cercato di illustrare la motivazione per la quale il Senato ha emendato il provvedimento, si è affidata ad una clausola di stile ed ha dichiarato che si era trattato di un aspetto formale. Ciò impensierisce grandemente perché la forma si trasferisce in sostanza quando noi, assumendoci una grave responsabilità di immagine, ritardiamo di altri sei mesi l'entrata in vigore del provvedimento solo perché nell'articolo 3 vi era un indicativo invece che un congiuntivo: il Senato ci ha rispedito indietro il disegno di legge, dicendo che non si scrive «non è cittadino» ma «non sia cittadino». È terribile! Tutti si erano fermati pensando che se uno «non è cittadino» è cosa diversa che se «non sia cittadino»...

Davanti a questa *impasse* di natura tecnico-giuridica-costituzionale abbiamo trattenuto il respiro per scoprire che il Senato, approvando l'emendamento, ha commesso un ulteriore grave errore perché ha confuso la missione ufficiale con la missione speciale: ci ha detto, bacchettandoci, che non si scrive «missione ufficiale», ma piuttosto «missione speciale». Abbiamo cercato di approfondire, per deformazione professionale, cercando di individuare la differenza. Ce la indica lo stesso Senato, quando nel primo comma dice «essere inviato in missione ufficiale»: quello che è corretto nel primo comma diventa emendabile ed emendato nel secondo, sicché da «missione ufficiale» si trasferisce a «missione speciale»...

Il discorso non è di polemica con l'altro ramo del Parlamento — conosciamo la separatezza e ne rispettiamo i privilegi — però la cosa è grave, perché questo giochino del congiuntivo e dell'indicativo, quest'Accademia della Crusca comporta un ritardo ulteriore di sei mesi, che non sarebbe consentito a nessuno: giocando a radiografare le virgole, perdiamo la sostanza delle cose ed ulteriormente siamo in mora con chi aspetta che l'immagine dell'Italia sia rafforzata, e non certamente da questi giochi fatui *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introddotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bertotti.

ELISABETTA BERTOTTI, *Relatore.* Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche il Governo, signor Presidente, rinunzia alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel te-

sto della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale — con le eventuali dichiarazioni di voto — avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 591. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Trione.

ALDO TRIONE, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, per conoscere la storia del Protocollo al nostro esame si rinvia al *dossier* approntato dal Servizio studi della Camera dei deputati. Giova però ricordare che nel disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo fatto a Berna il 20 dicembre 1990, che consta di tre articoli, confluiscono alcuni atti internazionali come la Convenzione relativa ai trasporti ferroviari (COTIF), sottoscritta a Berna il 9 maggio 1980; il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali); i contratti di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM); le regole concernenti il trasporto ferroviario internazionale e dei bagagli (CIV).

Si tratta di atti che disciplinano i trasporti, il traffico delle merci, dei viaggiatori e dei bagagli.

L'attuale protocollo di modifica, recando emendamenti alla Convenzione sui trasporti ferroviari del 1980, al CIV e al CIM, si uniforma alle nuove esigenze della comunità internazionale relative ai trasporti ferroviari.

Le principali modifiche sono le seguenti: si assimilano ai trasporti effettuati su linea tutti gli altri trasporti interni effettuati sotto la responsabilità delle ferrovie; si eleva il numero dei membri del Comitato amministrativo dell'OTIF da 11 a 12; viene soppressa la norma che attribuisce la presidenza del comitato alla Svizzera; si prevedono maggiori controlli sulla revisione dei conti dell'organizzazione, che devono essere effettuati da parte del governo svizzero.

Vengono inoltre meglio definite le regole del contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli; si autorizzano i viaggiatori a restare nelle auto durante il loro trasporto; si stabiliscono i massimali di risarcimento da parte delle ferrovie in caso di danno; viene abolita la distinzione fra danno e colpa grave; è portato da tre a sei mesi il termine utile perché l'avente diritto possa presentare domanda di risarcimento.

Tale protocollo non comporta alcun onere finanziario per lo Stato. Ricordo inoltre che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo stesso è stato approvato all'unanimità dalla III Commissione e pertanto ne raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, ringrazio il relatore, onorevole Trione, per la sua completa esposizione ed a nome del Governo raccomando l'approvazione del disegno

di legge di ratifica del protocollo fatto a Berna nel 1990, che riveste un'importanza tecnica notevole ed aggiorna alcune vecchie norme alle situazioni attuali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 665. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vascon.

MARUCCI VASCON, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata dall'Italia il 6 marzo 1948 con il provvedimento n. 616, ha stabilito tutte le norme concernenti diritti e i doveri degli Stati contraenti per quanto riguarda la navigazione aerea internazionale, definendo tra l'altro la piena ed esclusiva sovranità di ogni Stato sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio, il concetto di nazionalità degli aeromobili, le misure atte a facilitare la navigazione aerea, gli *standard* internazionali.

Con la Convenzione si è anche istituita l'ICAO, vale a dire l'organizzazione per l'aviazione civile internazionale. All'articolo 94 del relativo statuto — compreso nella Convenzione — si è stabilito che la sua assemblea ha competenza ad approvare gli emendamenti alla Convenzione stessa, i quali dovranno poi essere ratificati da un numero di Stati, determinati dall'assemblea, non inferiore ai due terzi del numero complessivo.

L'ICAO dispone di diversi organi, tra i quali un consiglio con poteri esecutivi in cui sono rappresentati ventuno Stati contraenti eletti dall'assemblea su base triennale. Esso dispone inoltre di una commissione per la navigazione aerea con compiti di consulenza al consiglio stesso, i membri della quale possiedono adeguate capacità ed esperienza nella tecnica e nella pratica dell'aeronautica. Inizialmente, i membri erano dodici (com'è

stabilito dall'articolo 56 della Convenzione); poi sono stati elevati a quindici con protocollo di emendamento del 1971 (ratificato dall'Italia con la legge n. 1037 del 12 dicembre 1973).

Il disegno di legge in esame reca un protocollo di emendamento al citato articolo 56 della Convenzione per aumentare a diciannove il numero dei membri di detta commissione. L'emendamento — approvato dall'assemblea dell'ICAO il 6 ottobre 1986 — prevedeva un numero di 108 ratifiche per l'entrata in vigore dell'emendamento stesso.

Va sottolineato che l'Italia non dispone di un proprio membro nella commissione dal 1969. L'adozione del presente emendamento — e quindi l'ampliamento dell'organico della commissione, che è necessario principalmente per le mutate esigenze dell'aviazione internazionale — potrebbe creare un clima propizio per l'adozione di criteri di rotazione più rapida tra paesi europei e, quindi, ottenere, in tempi brevi, la presenza di un italiano nella commissione stessa.

Tale provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, raccomando all'Assemblea la ratifica del protocollo in esame, facendo presente che il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 22 marzo scorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, il Governo si associa in tutto alle considerazioni svolte dall'onorevole Vascon, che ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1269. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rallo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE DELLA VALLE *(ore 10,23).*

MICHELE RALLO, *Relatore.* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994, già approvato dal Senato il 22 marzo 1995, si riferisce al quarto accordo della specie intervenuto tra il nostro paese e la repubblica maltese. Il primo di tali protocolli venne siglato il 2 agosto 1980, unitamente ad uno scambio di note tra i due governi sulla neutralità di Malta.

Con tali note, Malta dichiarava la propria neutralità e si impegnava a non concedere alcuna assistenza o facilitazione di ordine militare a paesi terzi, mentre l'Italia si assumeva l'onere di garantire anche militarmente tale neutralità.

Il protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica veniva concepito come una sorta di contropartita a fronte dei mancati vantaggi che l'economia maltese avrebbe subito per effetto degli obblighi derivanti dalla condizione di neutralità.

Tale complesso di accordi fu da più parti interpretato come una svolta fondamentale nella politica estera maltese, fino ad allora caratterizzata da vincoli strettissimi con la Libia. In effetti, si trattò soltanto di una ripicca nei confronti di questo paese, causata dall'aggravarsi del contenzioso maltese-libico sulla linea di demarcazione dei fondali marini. Tale contenzioso — come è noto — assumeva proporzioni più vistose a causa della presenza di giacimenti petroliferi sul fondale maltese rivendicati dai libici.

Gli accordi con l'Italia, tuttavia, non modificavano la tradizionale linea politica maltese, tornata ben presto ad orientarsi sulla Libia; anche il protocollo di assistenza veniva lasciato spirare senza essere rinnovato alla sua scadenza. Per giungere al secondo protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica, si dovrà attendere l'uscita di scena di Dom Mintoff e l'avvento del laburista moderato Bonnici, sostenitore di una politica di bilanciamento tra l'influenza libica e quella italiana.

Il terzo protocollo, infine, è stato stipulato all'inizio degli anni novanta con un nuovo governo nazionalista filo-occidentale. Quello di cui si propone oggi la ratifica e l'esecuzione è quindi il quarto protocollo della specie e prevede l'erogazione di un ammontare globale massimo di 250 miliardi di lire per aiuti all'economia maltese che, in conformità con quanto stabilito in sede OCSE, saranno completamente a dono.

Gli oneri graveranno sul bilancio dello Stato in ragione di 40 miliardi per il 1995, 1996 e 1997, di 43 miliardi per il 1998 ed il 1999 e di 44 miliardi per il 2000. L'ammontare è peraltro destinato a finanziare l'acquisto di beni e prodotti italiani per 130 miliardi di lire nonchè programmi e progetti di sviluppo la cui fornitura di beni e servizi sarà parimenti di provenienza italiana per 120 miliardi di lire.

Il protocollo mira chiaramente a supportare l'economia maltese che, basandosi quasi esclusivamente sulle attività portuali e sul turismo, non è assolutamente in grado di fronteggiare le necessarie e massicce importazioni di materie prime e di prodotti finiti. In realtà, la grande risorsa di Malta è la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, peraltro a soli 90 chilometri dalle coste siciliane; una posizione che ha anche una sua valenza economica, come dimostrano chiaramente gli avvenimenti del recente passato. È quindi nostro preciso interesse assicurare ogni possibile supporto allo sforzo di risanamento economico maltese, oltre che l'appoggio alla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Repubblica di Malta.

Si sottolineano infine i fortissimi vincoli che in ogni campo legano da sempre Malta all'Italia, non sottacendo peraltro che, sul piano economico, l'interscambio tra i due paesi è contrassegnato da un saldo per noi attivo pari a 843 miliardi di lire nel 1993.

Per quanto esposto, invito l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, il Governo ringrazia l'onorevole Rallo e sottolinea l'importanza di questa ratifica nel quadro dell'avvicinamento — che l'Italia sostiene con molta forza — di Malta all'Unione europea, nonché del supporto della neutralità maltese e dello sviluppo dell'economia di quel paese che, rispetto alle esigenze dell'Unione europea, deve colmare numerose lacune.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 *(vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (2192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

Ricordo che nella seduta del 14 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 64 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2192.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo progressisti-federativo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che, nella seduta del 4 aprile scorso, la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ostinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, oggi in discussione, è alla sua quinta reiterazione. L'articolo 1, al fine di contenere il debito pubblico mediante un'opportuna gestione delle scadenze dei titoli, prevede la modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nel senso di stabilire che quest'ultimo è istituito presso la Banca d'Italia e non più presso il Ministero del tesoro, al quale rimane peraltro attribuita l'amministrazione del fondo stesso. In aggiunta ai conferimenti già previsti, al fondo viene fatto affluire un importo fino a 30 mila miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1994, e alla legge di bilancio triennale. Tali conferimenti sono impiegati non solo per l'acquisto di titoli di Stato, effettuato dalla Banca d'Italia e da altri intermediari abilitati, ma anche per il rimborso di titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995. Sulle giacenze del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'istituto di emissione corrisponderà un tasso pari a quello medio ponderato dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

Con l'articolo 2, intervenendo sulla normativa relativa alle aste dei titoli di Stato effettuate con mezzi telematici (settore in rapido sviluppo ed evoluzione), si consente, nella partecipazione alle suddette aste, la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

L'articolo 3 disciplina il trattamento tributario di alcune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico, prevedendo una limitazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del regio decreto n. 3278. Si vuole infatti evitare che, ai fini della tassa sui contratti di borsa, l'esenzione generalizzata da tale tributo, finora prevista per tutte le compravendite di titoli effettuate con soggetti non residenti, danneggi gli intermediari nazionali, dal momento che le operazioni realizzate al di fuori del mercato telematico dei titoli di Stato da investitori residenti risulterebbero sottoposte ad imponibile se poste in essere con un soggetto residente, mentre godrebbero dell'esenzione se realizzate con un intermediario estero.

All'articolo 4 è prevista l'impignorabilità del conto di contabilità speciale intestato alla direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, destinato alla corresponsione al personale del tesoro, addetto alla vigilanza e al controllo dell'istituto di emissione di compensi per lavoro straordinario e di altre indennità accessorie in relazione alla fabbricazione della carta filigranata per banconote nonché alla stampa ed emissione di biglietti della Banca d'Italia. Al riguardo, si precisa che la contabilità speciale è soggetta alle disposizioni generali di misura cautelare; tuttavia, l'articolo 4 del decreto-legge n. 64 prevede che ad essa si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483. Di fatto, tali norme sanciscono il divieto di sequestro, pignoramento e opposizione nonchè di altre misure cautelari appunto per il conto disponibilità del tesoro.

L'articolo 5, sostituendo l'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, stabilisce che l'emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia, oltre che per il 1993 sia effettuato anche per il 1994, qualora l'operazione non risulti compiuta, con un aumento dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, fissato in 150 mila miliardi per il 1992 e in 174 mila miliardi per il 1993.

Ciò al fine di sistemare il conto corrente di tesoreria.

In base all'articolo 6, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interessi maturati a favore del tesoro sui depositi e sui conti intrattenuti presso enti bancari, nonchè gli interessi sul fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. La disposizione è diretta principalmente a quei depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, i più importanti dei quali sono il conto disponibilità per l'esercizio di tesoreria, istituito con la legge n. 483, ed il fondo ammortamento per i titoli di Stato istituito con la legge del 1992.

L'articolo 7, contenente disposizioni in materia di procedure di dismissione dell'EAGAT, prevede che le partecipazioni azionarie del predetto Ente autonomo di gestione delle acque termali siano trasferite al Ministero del tesoro (direzione generale), per essere successivamente dismesse nel quadro del riordino complessivo del settore termale.

Alla dismissione delle partecipazioni si provvederà privilegiando, per quanto possibile, la valorizzazione delle aziende interessate, con riferimento all'importanza che esse rivestono per l'economia generale ed, in particolare, per gli interessi turistici e locali. La norma consente, inoltre, un ampliamento delle modalità di attuazione delle privatizzazioni nei settori termali, in quanto è altresì prevista la possibilità di procedere, anche previ scorpori aziendali, a cessioni immobiliari o di rami di azienda sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione della loro importanza territoriale e delle prospettive turistiche connesse.

Occorre ricordare che in data 5 gennaio 1995 i ministri del bilancio e dell'industria hanno conferito all'IRI il mandato a gestire in nome proprio e nell'interesse e per conto del tesoro le azioni dell'ex EAGAT possedute dal Ministero del tesoro, al fine della successiva dismissione. Dalla Commissione bilancio è stato approvato un emendamento — che è un po' la chiave dell'articolo 7 — in base al quale, nel processo di dismissione delle partecipazioni ex EAGAT, è assicurato alle regioni, ai comuni interessati ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, direttamente o mediante società miste a partecipazione pubblica o privata.

Il comma 3 dell'articolo 7 dispone la soppressione del comitato di liquidazione dell'EAGAT ed il trasferimento alla direzione generale del tesoro dei crediti che il comitato vanta nei confronti delle società controllate. Si prevede, inoltre, che il comitato consegni, entro trenta giorni, i libri contabili e gli inventari e renda conto della gestione all'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il comma 4 dell'articolo 7 riguarda il personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT, personale che può presentare domanda di riassunzione per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso.

Quanto all'articolo 8, debbo aggiungere che le operazioni di finanziamento su valori mobiliari (cosiddette di prestito titoli) costituiscono oggi uno strumento innovativo di mobilitazione dei titoli obbligazionari ed azionari e nel processo di liquidazione per contanti delle negoziazioni sui mercati finanziari italiani e sono fondamentali per il reperimento di titoli non disponibili all'atto del regolamento dell'operazione.

Sotto il profilo del trattamento tributario, il regime esistente rende non convenienti questi contratti, in quanto, attualmente, per le persone fisiche i proventi dell'operazione di prestito titoli sono soggetti alla ritenuta del 15 per cento, con conseguente tassazione progressiva ai fini dell'IRPEF e proporzionale ai fini dell'ILOR.

L'articolo 8 mira invece ad introdurre per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari un trattamento fiscale più favorevole, allineando per le persone fisiche il livello del prelievo al regime generalmente previsto per i redditi da capitale (quindi, la ritenuta alla fonte è del 12,50 per cento).

La Commissione bilancio ha poi soppresso l'articolo 9 del testo del Governo, che autorizzava il Ministero del tesoro — e per esso la Ragioneria generale dello Stato — ad assegnare a società specializzate, mediante concessione con affidamento fiduciario, le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ritenendo l'appalto pubblico una procedura più appropriata.

L'articolo 9 del testo della Commissione (ex articolo 10 del decreto-legge) contiene una norma estensiva dell'articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1100 del 1924 che, nel definire le categorie di personale pubblico addetto ai gabinetti dei ministeri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato, precisa

che debba trattarsi di funzionari di ruolo appartenenti alle rispettive amministrazioni o ad enti ed istituti diretti dalle amministrazioni medesime.

L'articolo 10 (ex articolo 11 del testo del Governo) introduce due modifiche alle norme vigenti in materia di ritenute alla fonte effettuate dagli organi dello Stato. Il comma 1 inserisce anche la Presidenza della Repubblica fra le amministrazioni che, come la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte costituzionale, sono obbligate ad effettuare all'atto del pagamento dei compensi e delle altre somme corrisposte ai propri dipendenti, una ritenuta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 11 (articolo 12 del testo del Governo) prevede che i fondi iscritti al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture dal provveditorato generale dello Stato per l'acquisto di mobili, non siano soggetti ad esecuzione forzata.

Per quanto riguarda infine l'articolo 12 (ex articolo 13 del testo del Governo), relativo all'ente «Colombo '92» in liquidazione, nel patrimonio da trasferire al comune di Genova si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

In conclusione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DINO PIERO GIARDA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, il decreto-legge n. 64 è, come il relatore ha ricordato, alla sua ennesima reiterazione. Il Governo esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione e si riserva di intervenire al momento dell'espressione del parere sugli emendamenti presentati annunciando fin da ora la presentazione di una propria proposta modificativa.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

La prima iscritta a parlare è l'onorevole Serafini. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA SERAFINI. Signor Presidente, il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, ha avuto un percorso molto travagliato, in particolare per quanto attiene al trasferimento delle aziende termali ex EAGAT. Si è discusso a lungo sul modo in cui tale trasferimento dovesse avvenire e, quindi, anche su un'ipotesi di privatizzazione di quegli impianti.

Oggetto di discussione in Commissione sono stati, innanzitutto, il riordino del settore termale, le istituzioni e le forze imprenditoriali locali; ci si è chiesti, cioè, se questi elementi dovessero avere un ruolo nel processo di trasferimento delle aziende ex EAGAT.

Per quanto riguarda il riordino del settore termale, le Commissioni attività produttive ed affari sociali hanno giustamente sollevato conflitto di competenza rivendicando il loro ruolo nella determinazione del riassetto del settore in questione prima di una sua eventuale privatizzazione. Il loro lavoro, svolto di concerto con la Commissione bilancio, ha portato all'elaborazione, da parte del Comitato ristretto, di un testo base, che può essere preso in seria considerazione.

La base culturale, e non solo economica, del riordino del settore termale consiste nel passaggio da un concetto di «sanitarizzazione», cioè da uno stretto collegamento del settore stesso con le unità sanitarie locali, ad un concetto più ampio di conservazione del benessere, cioè di utilizzazione legata al turismo. Alle Commissioni attività produttive ed affari sociali (ma anche a molti gruppi all'interno della Commissione bilancio) è parso impossibile occuparsi della privatizzazione del settore termale senza affrontare, in termini complessivi, il ruolo dello stesso nel comparto del turismo. In Europa, soprattutto negli ultimi anni, lo Stato dà infatti un forte sostegno al settore termale, concepito appunto come parte integrante di quella del turismo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA *(ore 10,48).*

ANNA MARIA SERAFINI. Sono questi i motivi che hanno indotto i comuni dotati di terme private ad appoggiare gli enti locali sedi di impianti ex EAGAT. Si è quindi registrata un'unità di intenti molto ampia tra i comuni termali d'Italia e si è stabilito un legame molto forte tra le forze imprenditoriali locali. Il comune di Ischia, ad esempio, in cui sono presenti impianti termali privati, non solo ha espresso solidarietà ai comuni in cui erano ubicate terme ex EAGAT (Chianciano, Montecatini e tanti altri), ma è diventato un punto di riferimento dell'intero settore. Le terme ex EAGAT, quindi, sono concepite, nella loro identità storico-culturale, come elemento portante per tutti i comuni termali.

Un secondo elemento rilevante che rende necessario il riordino del settore termale è l'incongruenza cui abbiamo assistito (uso questo termine, ma se ne potrebbero utilizzare altri ben più pesanti). Intendo dire che, mentre si discutevano i provvedimenti relativi alla privatizzazione delle terme, si affermava contemporaneamente essere prive di valore terapeutico le acque di Chianciano e Montecatini. Riteniamo pertanto fondamentale procedere al riordino del settore termale prima di decidere le forme di trasferimento delle terme ex EAGAT.

Un altro aspetto su cui intendo soffermarmi è il ruolo delle istituzioni e delle forze imprenditoriali locali. Senza voler fare ideologismi sulla privatizzazione, devo sottolineare che le città termali si sono mosse insieme alle forze imprenditoriali e, negli anni passati, hanno predisposto progetti molto accurati (in alcuni comuni sono state anche realizzate le prime opere) per la gestione privata del settore termale, sulla base di una forte valorizzazione delle imprese locali. Prima di procedere alla privatizzazione, si deve, dunque, tener conto della particolarità dell'oggetto da privatizzare, in quanto le città termali sono un *unicum*, sono cioè concepite come città-aziende termali. Ciò significa che esse devono la loro identità economica, sociale e culturale alla presenza di quegli impianti (basti pensare ad Abano terme, a Chianciano, a Montecatini e via discorrendo). La necessità di riordinare il settore termale e di considerare la natura particolare del patrimonio che si va a privatizzare ha provocato una discussione vivace, e spesso aspra, sul decreto-legge in esame. Oggi anche il gruppo progressisti-federativo si accinge ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento poiché, grazie all'azione del relatore e del Governo, sono stati accolti gli emendamenti che incardinano i due punti in questione e subordinano il trasferimento delle aziende termali al riordino del settore, assegnando agli enti locali un ruolo da protagonisti nella definizione del trasferimento di quel patrimonio.

In considerazione di questi punti fondamentali, ossia il riordino del settore termale ed il ruolo delle istituzioni e delle forze imprenditoriali locali, il nostro parere è dunque positivo. Ciò significa che il Parlamento dovrà dare alla Commissioni attività produttive ed affari sociali la possibilità di licenziare rapidamente la ricordata legge di riordino del settore e che il Governo, in sede di conferenza Stato-regioni, dovrà celermente prendere contatto con le regioni interessate.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Carazzi. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Onorevoli colleghi, il decreto-legge in discussione contiene elementi tecnici, già illustrati dal relatore, sia nell'articolo riferito all'ammortamento dei titoli di Stato sia in quello concernente l'omogeneizzazione del trattamento fiscale per gli operatori sul mercato telematico. Non sollevo in proposito sostanziali obiezioni, anche perché si tratta di misure che già producono effetti. Nel caso degli operatori sul mercato telematico, si tratta di non penalizzare i residenti, rendendo inapplicabile un'esenzione contenuta in una legge del 1923 relativa alla tassa sui contratti di borsa. Con tale modifica, un soggetto che tratta titoli di Stato con operatori non residenti è parificato fiscalmente a chi tratta con soggetti residenti. Non ho in proposito alcuna obiezione. Lo stesso vale per la disposizione che riguarda l'impignorabilità del conto di contabilità speciale destinato alla retribuzio-

ne del lavoro straordinario del Ministero del tesoro e per gli altri argomenti già illustrati dal relatore.

Restano, come è noto, talune perplessità sull'articolo 7, sul quale si è soffermata la collega Serafini. Rispetto alle disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT, abbiamo già affermato — e lo ribadiamo — che preferiremmo la soppressione ed il trasferimento in altro contesto normativo dell'articolo in questione. Relativamente a tale argomento desidero sollevare due ulteriori questioni. Non siamo così certi che il personale in servizio presso il comitato di liquidazione trovi una ricollocazione; il comma 4 dell'articolo 7 indica come si stia operando per favorirla, ma non sappiamo se si tratti in tal senso, di una garanzia reale.

Trovo anche inopportuno — ma accennerò sinteticamente alla questione, che è già stata bene illustrata — dettare disposizioni sul destino di impianti termali in assenza di una generale norma di riordino del settore. Non si tratta infatti solo di impianti, ma di intere porzioni del territorio comunale di varie aree. Si pone poi la questione del centro ittico tarantino campano, impropriamente compreso in questa risistemazione. È stato presentato in proposito un emendamento sul quale ci soffermeremo in un secondo momento. Mi limito a sottolineare che, da anni, la regione Campania chiede il trasferimento alla regione dell'area lacustre interessata.

Una breve considerazione merita l'articolo 8, concernente operazioni di prestito titoli, che prevede al comma 1 un abbattimento del trattamento tributario. La motivazione di tale regime più favorevole è quella di allineare il prelievo per le persone fisiche al regime generalmente previsto per i redditi da capitale, abbassando la ritenuta dal 15 al 12,5 per cento. Si tratta di un'operazione di mobilizzazione titoli che si dice debba essere favorita perché il prelievo del 15 per cento non consente di sviluppare questo genere di transazioni. Vorrei, per altro, far rilevare ai colleghi il curioso percorso dell'articolo 8, il quale corrisponde esattamente al testo di un articolo aggiuntivo, a firma dell'onorevole Paleari, presentato all'articolo 3, se non sbaglio, del decreto-legge n. 617 del 7 novembre 1994. Tale articolo aggiuntivo non fu votato perché in Commissione non si passa alla fase della votazione degli emendamenti; tuttavia esso è stato trasferito in un articolo del decreto-legge oggi al nostro esame.

Capisco che occorre compiere un'opera di allineamento e di omogeneizzazione, ma è forse lecito domandarsi se questo sia un modo corretto di procedere. D'altra parte la pretestuosità o, meglio, la casualità del fatto che l'argomento in questione è stato inserito in un decreto-legge di altra natura emergono chiaramente dalla vicenda dell'articolo aggiuntivo che ho poc'anzi richiamato.

Se è giusto procedere ad un allineamento e ad un'omogeneizzazione, è altrettanto corretto precisare gli effetti che ne deriveranno e che si configurano come detassazioni e alleggerimenti fiscali. Non si tratterà certamente di un aggravio per il bilancio dello Stato (al riguardo non ho dubbi), ma è una questione di metodo, nel senso che l'oculatezza e la pignoleria sono necessarie quando si tratta di decidere in merito a concessioni, ma forse diventano eccessive quando si tratta di interventi a favore di territori in difficoltà, del Mezzogiorno o di lavoratori che non sanno come tirare avanti in situazioni di crisi. Purtroppo ho l'impressione che, allorquando si allinea e si omogeneizza prevedendo vantaggi fiscali per determinate categorie di operatori, non si agisca in modo altrettanto prudente.

Per quanto riguarda il sistema di informatizzazione dei servizi ad opera della Finsiel, so che il Governo è intenzionato a presentare al riguardo una sua proposta. Poichè la Commissione ha soppresso l'articolo 9 che disciplina il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, vorrei conoscere il parere del Governo al riguardo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ostinelli.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore*. Nel corso del dibattito sono state mosse pochissime obiezioni al testo del disegno di legge di

conversione del decreto-legge n. 64 e le stesse osservazioni svolte dalla collega Carazzi vanno certamente intese in questo senso. Non va dimenticato che ormai da un anno il Parlamento si sta occupando della questione e che il Governo ha recepito molte delle proposte emerse durante le precedenti lunghe discussioni in Commissione, compreso l'articolo aggiuntivo Paleari al quale faceva cenno la collega Carazzi. Non ho dunque nulla da aggiungere a quanto già dichiarato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

DINO PIERO GIARDA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che l'emendamento e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A).*

Passiamo agli interventi sul complesso dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Liotta. Ne ha facoltà.

SILVIO LIOTTA. Signor Presidente, al nostro esame vi sono l'emendamento Scotto di Luzio 7.1 e l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo.

In modo particolare intendo soffermarmi, anche nella mia qualità di presidente della V Commissione, sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo, che intende ripristinare l'articolo del decreto-legge n. 64, soppresso dalla Commissione. Sul tema trattato dall'articolo 9, cioè sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, si è sviluppato nell'arco di un anno un approfondito dibattito dovuto al fatto che la formulazione dell'articolo aveva fuorviato il giudizio sia del presidente della Commissione sia della Commissione bilancio stessa. Si riteneva infatti che l'articolo introducesse, accanto al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in atto ed esistente da quindici anni, un sistema parallelo che ponesse in collegamento e in rapporto oltre che la gestione delle entrate e delle spese, anche i rapporti con la Corte dei conti, il che già accade nel sistema attualmente in vigore. Proprio per questo e per il fatto che si faceva ricorso al sistema della concessione, la Commissione aveva ritenuto di sopprimere l'articolo.

Abbiamo potuto compiere negli ultimi giorni un approfondito esame della materia sulla base di una nuova documentazione che è stata fornita dalla Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di far sì che l'intervento si svolga in un clima più silenzioso.

Continui pure, onorevole Liotta.

SILVIO LIOTTA, Presidente, in realtà il mio intervento, oltreché all'Assemblea, è fondamentalmente diretto al Governo.

Ebbene, sulla base del materiale che è stato fornito alla Commissione, e del quale ieri informalmente l'ufficio di presidenza della stessa ha potuto compiere una valutazione, appaiono spostati i termini del problema. Infatti, non si tratta certo di realizzare una gestione integrata, ma di implementare la già esistente gestione delle entrate e delle spese dello Stato mediante opportuni collegamenti dei sistemi informativi automatizzati.

È notorio, non solo per chi si occupa di informatica...

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, la prego!

SILVIO LIOTTA. ... e di sistemi informativi integrati, che una volta scelto un sistema per automatizzare un'amministrazione, un ufficio o un ente, qualunque sia il tipo di gara attraverso il quale la scelta avviene, nel corso degli anni, per tutto ciò che riguarda l'integrazione, la manutenzione e la gestione dei servizi la scelta risulta obbligata.

PRESIDENTE. Onorevole Formenti, prenda posto!

SILVIO LIOTTA. Siccome, però, nel caso della Ragioneria generale dello Stato l'argomento è delicatissimo, per tutte le conseguenze che una conoscenza del sistema informativo stesso e la disponibilità dei dati potrebbero avere anche all'esterno, con riferimento alle possibilità di intervento di privati o di società adeguatamente attrezzate nel settore, la Commissione ha ritenuto che l'argomento debba essere trattato non nel contesto di un disegno di legge che si occupa prevalentemente di altre questioni, ma attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento che ponga l'Assemblea in grado di valutare i motivi per cui in questo caso, di carattere eccezionale, si può procedere non attraverso i sistemi normali previsti dalla contabilità di Stato, ma attraverso il ricorso al sistema della concessione a trattativa privata.

In relazione a tutto ciò, poiché la Commissione, sulla scorta dei documenti che sono stati esibiti dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene di poter concordare nel merito dell'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo, invitiamo quest'ultimo a ritirarlo per farne oggetto di un apposito provvedimento legislativo che la Commissione si impegna a portare in termini solleciti all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto e di assicurare un clima più confacente ai nostri lavori.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Scotto di Luzio. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOTTO di LUZIO. Parlerò quasi esclusivamente dell'articolo 7 e, segnatamente, del mio emendamento 7.1.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo presentato è riferito al comma 1 dell'articolo 7, il quale contiene disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT. Esso tende a determinare un voto del Parlamento perché sia fatta finalmente giustizia sul carrozzone clientelare del centro ittico tarantino campano e su tutti i beni di questo ente inutile: terreni, laghi e monumenti di alto pregio artistico e culturale. In particolarmente si chiede che tali beni siano riassegnati alle regioni Puglia e Campania e ridestinati poi all'uso collettivo dei comuni di Bacoli e di Taranto.

Vi chiederete quale attinenza abbiano i laghi, i terreni circostanti, la Casina vanvitelliana, il mar Piccolo di Taranto, la villa comunale di questo comune flegreo con le aziende termali e con l'EAGAT. Ebbene, nessuna! A questa domanda i cittadini di Bacoli, in provincia di Napoli (nei Campi Flegrei), e di Taranto da diverse decine di anni non hanno risposta.

Ho presentato questo emendamento perché se dovesse passare il testo del comma 1 dell'articolo 7 nell'attuale formulazione, insieme con le aziende termali ex EAGAT verrebbe trasferito alla direzione generale del Ministero del tesoro anche il centro ittico tarantino campano, per poi essere messo sul mercato nel quadro delle politiche di privatizzazione perseguite dal Governo.

Se si dovessero far seguire anche al centro ittico tarantino campano le sorti delle aziende termali ex EAGAT, si commetterebbe una gravissima illegalità che il Parlamento non può consentire: si venderebbero a privati — questo è il nodo — i laghi Miseno e del Fusaro in provincia di Napoli, parte del mar Piccolo a Taranto, la Casina vanvitelliana nel lago del Fusaro (che è un monumento di grande pregio artistico, storico e culturale); si venderebbe cioè un decimo del territorio di questo comune flegreo a privati.

Vi invito a riflettere se un'azienda a carattere ittico possa essere connotata EAGAT. Ebbene, alla base di tutto questo vi è un grande imbroglio. Negli anni della politica degli enti inutili, negli anni dei carrozzoni clientelari si cercavano tutte le possibilità che il mercato offriva per sistemare e «parcheggiare» amici di parte e politicanti del momento. È proprio all'interno della cultura degli enti inutili, dei consigli di amministrazione, del controllo dei territori e delle spartizioni clientelari che si colloca il grande imbroglio del centro ittico tarantino campano.

I compendi dei laghi del Fusaro e Miseno e del mar Piccolo in Puglia erano pervenuti

al demanio dello Stato per diritto di successione dal cessato Regno delle due Sicilie. La storia è un po' complicata, ma vale la pena di ricostruirla attraverso alcuni passaggi particolari per sottolineare il numero e la gravità delle complicità sulle quali hanno potuto contare gli artefici dell'operazione per togliere laghi e terreni demaniali ai cittadini e gestirli come se fossero un bene privato.

La direzione generale del demanio, il 12 aprile 1945, aveva affidato l'azienda patrimoniale dello Stato dei laghi Fusaro e Miseno al consorzio fra cooperative di pescatori e affini: un coagulo di cooperative fasulle che conducevano la pesca con metodi illegali e con fini di grossa speculazione. Intanto, nel 1957, l'azienda patrimoniale dei due laghi passò dal Ministero delle finanze a quello delle partecipazioni statali ed i comuni di Bacoli e di Taranto fin dagli anni cinquanta iniziarono a denunciare le gravi colpe ed i metodi di pesca contrari alla legge e chiedono di gestire i laghi flegrei e Mar Piccolo a Taranto.

Il Ministero delle partecipazioni statali continuava a ritenere opportuno non prendere alcuna decisione perché tutto il settore delle aziende patrimoniali dello Stato era in fase di riordinamento.

Non vorrei che anche questa mattina il Governo rispondesse che il mio emendamento 7.1 è illegittimo e che la mia richiesta è illegittima perché non si tratta di aziende EAGAT ma esclusivamente di beni demaniali, ragion per cui si penserà in seguito ad incidere sul loro riordinamento. Ma nel frattempo il carrozzone centro ittico tarantino campano sta vendendo beni territoriali e immobiliari di grande valore paesaggistico e di grande importanza strategica anche per l'eventuale, tanto auspicato, prossimo futuro produttivo e per lo sviluppo turistico della zona flegrea.

Proseguendo nella mia ricostruzione storica, vorrei far presente che risultò chiaro negli anni successivi di che tipo di riordino si trattasse: infatti, furono venduti 150 mila metri quadrati di terreno a compari ed amici.

Considerato il tipo di operazione ed esplicito l'imbroglio, va ricordato anche che nel 1960 la legge n. 649 autorizzava il Ministero delle partecipazioni statali a creare delle società per azioni. Ebbene, servendosi in un modo vergognoso e sporco del portato della legge n. 649, si tentò di costituire una società per azioni connotandola come azienda EAGAT. Ciò venne fatto in una maniera truffaldina che invoca ancora oggi giustizia. Infatti, si misero assieme i vari beni demaniali, ovvero i laghi, parte di Mar Piccolo, la Casina vanvitelliana di Fusaro e si definì l'ammontare del capitale di tali beni. Si disse che questo patrimonio all'epoca poteva ammontare a circa 2 miliardi e 200 milioni.

Ad inserire tale società nell'EAGAT ci pensò il ministro di turno con una quota azionaria di 50 mila lire, pari — e avrei piacere che tutti i colleghi mi ascoltassero con consapevolezza — allo 0,0037 per cento delle azioni totali. Ebbene, con lo 0,0037 per cento del totale si inserì il centro ittico tarantino campano nell'EAGAT. Il ministro imbroglione di turno coprì tale quota con le azioni della azienda Terme di Agnano.

Penserete, colleghi, che nei laghi, a Mar Piccolo di Taranto, in una pineta o in un monumento importante come la Casina vanvitelliana di Fusaro si sia mai svolta attività termale? No, si è soltanto costruito, mantenuto ed articolato un potere che ha eliminato sia le istanze democratiche di base sia quelle dei consigli comunali e delle regioni stesse, che invocano la necessità di acquisire i beni presenti sia in Puglia, sia in Campania, per organizzare su tali territori interventi produttivi per favorire lo sviluppo. Si è trattato di un vergognoso imbroglio! Tutto ciò si è verificato nonostante le decennali denunce dei consigli comunali di Bacoli e di Taranto. Questa società, che sta ormai svendendo completamente un patrimonio di elevate potenzialità, avrebbe potuto e potrebbe ancora oggi essere funzionale ad un'ipotesi di sviluppo organizzata attraverso la valorizzazione del turismo. Auspico che tale modo di procedere venga sconfitto da questo e con questo Parlamento e che il centro ittico tarantino campano venga sciolto per riconsegnare quei beni — ripeto: previo lo scorporo dei beni esistenti in Puglia — alla Campania ed alla Puglia. Ritengo che se questi beni demaniali esistenti nel Campi Flegrei (mi riferisco ai laghi, alle coste e a

quant'altro) dovessero seguire il percorso indicato dal decreto-legge continuerebbero — e non devono esserlo — ad essere considerati beni puramente economici, da monetizzare attraverso l'alienazione al migliore offerente (tutto ciò mi spinge ad invocare un atteggiamento costruttivo da parte del Governo). Non è giusto e non può in alcun modo giustificarsi che beni di grande valore storico ed ambientale costituzionalmente da tutelare — questo è il nodo — vengano sacrificati sulla base della vecchia logica spartitoria. Sottolineo, infatti, che nel centro ittico tarantino campano esistono tuttora figure appartenenti alla vecchia logica del «parcheggio», del contentino al politicante di cordata e di fiducia. Credo pertanto che, nell'interesse delle cittadinanze e delle comunità locali, questi due beni possano e debbano essere trasferiti alle regioni Campania e Puglia che su quei territori potrebbero ancora progettare il futuro.

Mi sarà probabilmente proposto il riordinamento di questo complesso di beni. Sono d'accordo sul fatto che sia innanzitutto necessario fare chiarezza — e questo Parlamento merita e deve vedere chiaro in questa materia — ma credo non sarà possibile farlo probabilmente per difficoltà di carattere tecnico. Il nostro è tuttavia un paese in grado di sconfiggere e di eliminare situazioni consolidate nel tempo perché sul piano legislativo siamo in grado di ben operare attraverso l'elaborazione di determinati provvedimenti.

Signor sottosegretario, ricordo che la legge n. 641 del 1978 attribuiva all'EFIM il compito di provvedere...

PRESIDENTE. Onorevole Scotto di Luzio, il tempo a sua disposizione è terminato. La prego di avviarsi alla conclusione *(Commenti).*

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Concludo.

Dicevo che quella legge attribuiva all'EFIM la facoltà di provvedere, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, il trasferimento alle regioni del centro ittico tarantino campano.

Questo non è stato fatto. Non vorrei che ancora una volta, con un Governo di tecnici e non politico, si trovasse una soluzione di rinvio, capace di non cogliere alcune necessità forti che sono espresse da due regioni come la Puglia e la Campana e dalle collettività dei comuni di Taranto e di Bacoli, che da anni attendono un atto di giustizia *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andreatta. Ne ha facoltà.

BENIAMINO ANDREATTA. Presidente, sono d'accordo con il presidente Liotta sull'opportunità di riformulare l'articolo 9 e quindi di trasferirlo ad un nuovo provvedimento.

Si tratta di uno dei due grandi contratti fra le amministrazioni finanziarie e l'Italsiel per servizi informatici, con corrispettivi in bilancio che superano nel complesso i mille miliardi. Non vi è stata nessuna gara per la prima convenzione e non sappiamo quali saranno le intenzioni del tesoro per il rinnovo della convenzione stessa.

In Inghilterra recentemente l'*Internal revenue service* ha effettuato una gara europea per affidare i servizi informatici e non si è ricorso alla segretezza ed alla sicurezza dello Stato oppure alla strategicità dei supporti, secondo il cattivo linguaggio burocratico di questo articolo, per eludere gli obblighi delle gare nei casi di convenzioni pubbliche.

Chiederei allora al Governo che il nuovo testo fosse presentato dopo una trattativa comune con la direzione generale IV in tema di concorrenza — perché, a mio parere, non è così facile eludere con considerazioni generiche che l'obbligo della gara — e che, ogni caso, le competenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione non vengano anch'esse vanificate con la deroga alla legge di contabilità dello Stato e ad ogni altro controllo.

Chiedo quindi che, quando il tesoro ripresenterà il testo in materia sia già intervenuta una previa definizione della possibilità, rispetto alla normativa comunitaria, di ricorrere ad una trattativa privata e, in secondo luogo, che l'Autorità per l'informatica tracci lo schema di contratto e individui i limiti per i prezzi, tenendo conto di contratti analoghi

che altre amministrazioni hanno concluso negli ultimi anni in Italia e all'estero.

Il confronto generico tra il costo della Sogei per il Ministero delle finanze e la valutazione del contratto dell'*Internal revenue service* fornisce una prima impressione di un multiplo dei costi che la nostra amministrazione, attraverso i suoi rapporti diretti con le imprese delle partecipazioni statali, ha accettato rispetto a quelli che sono emersi da una libera gara nel caso inglese.

Chiedo quindi, oltre a quanto già delineato nell'intervento del presidente della Commissione bilancio, che sia controllata la compatibilità di questo punto con la legislazione europea e che sia previsto un esame tecnico effettuato al di fuori del Ministero del tesoro *(Applausi dei deputati del gruppo del partito popolare italiano).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battafarano. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTAFARANO. Signor Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, prendo la parola per annunciare il sostegno all'emendamento Scotto di Luzio 7.1, che al gruppo progressisti-federativo pare molto appropriato.

Oggi finalmente il Parlamento può porre fine ad una storia ultradecennale di clientelismo, di intrallazzi e di immobilismo che ha caratterizzato l'attività del centro ittico tarantino campano. Certo, solo i cittadini di Bacoli e Taranto sanno quanto abbia pesato negativamente l'esistenza di questo ente, che ha impedito di utilizzare e sviluppare le grandi risorse che la natura ha fornito ai due comuni richiamati. Quante volte le amministrazioni comunali — in particolare parlo di quella di Taranto — le organizzazioni sociali, i produttori, i sindacati, l'Assoindustria locale hanno sottolineato l'esigenza che finalmente l'ente venisse sciolto, per passare le competenze alle regioni Campania e Puglia. Fino ad adesso ciò non è stato possibile, il che ha arrecato grave nocumento all'economia locale.

Più volte le forze sociali e le istituzioni ioniche hanno organizzato iniziative pubbliche per sostenere questa tesi; a mio giudizio, nel momento in cui vi è la possibilità concreta che il Parlamento decida lo scioglimento del centro ittico tarantino campano ed il passaggio alle regioni competenti dei beni e del patrimonio, sarebbe grave non cogliere quest'occasione.

Non ripeto le argomentazioni del tutto esatte illustrate con dovizia di particolari dall'onorevole Scotto di Luzio. Il centro ittico era già stato inserito nell'elenco degli enti inutili da sciogliere; poi, con una decisione negativa, è stato depennato. Oggi, però, il Parlamento ha finalmente la possibilità di porre fine a questa negativa storia: mi auguro che non manchi il voto del Parlamento per realizzare quanto indicato, con il passaggio delle competenze alle regioni Campania e Puglia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sull'emendamento e articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo in questione.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Scotto di Luzio 7.1. Tra l'altro l'emendamento andrebbe riformulato, perché non può essere riferito al comma 1 dell'articolo 7, quanto, piuttosto, al comma 2. Si tratta del problema delle privatizzazioni: per le terme si è cercata una procedura diversa, mentre con l'emendamento in esame si sostiene che tutto può essere privatizzato tranne il centro ittico tarantino campano, che deve essere trasferito gratuitamente...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, per favore si limiti all'espressione del parere.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore.* Intendevo motivare tale parere, perché credo che il problema abbia una sua specificità.

PRESIDENTE. A questo punto, però, occorre la pedissequa indicazione del parere...!

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Scot-

to di Luzio 7.1. Lo stesso invito vale per l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DINO PIERO GIARDA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In merito all'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo, prendo atto delle considerazioni di forma e di sostanza contenute negli interventi del presidente Liotta e dell'onorevole Andreatta. Pur ribadendo la necessità di una regolamentazione dei rapporti fra tesoro e strutture informatiche, accedo quindi all'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo.

Relativamente all'emendamento Scotto di Luzio 7.1, in prima istanza, esprimo l'esigenza che il suo contenuto venga trasfuso in un ordine del giorno che impegni il Governo a fornire un piano specifico di riassetto di una struttura che effettivamente non appartiene al sistema termale e che quindi non potrebbe comunque essere regolamentata nell'ambito delle iniziative che andranno a disegnare il riassetto del sistema termale italiano, giacché in tale sede la questione difficilmente potrebbe trovare una collocazione appropriata. Quindi, preliminarmente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Scotto di Luzio 7.1. In via subordinata, pur se molte delle argomentazioni proposte possono essere accettate e condivise dal Governo, tuttavia inviterei l'Assemblea a riflettere sul fatto che le soluzioni tecniche prospettate per risolvere tale problema sono, a giudizio del Governo oltre che mio personale, del tutto inadatte per affrontare una questione che esiste nella nostra società per lo meno dal 1961. Ho tentato di far presente tale posizione, ma non sono riuscito a penetrare nella coscienza collettiva dei componenti della Commissione bilancio. L'emendamento, così come è formulato, non funziona; in un certo senso i proponenti — a mio giudizio — per usare un'espressione professorale e non parlamentare, si stanno «tirando la zappa sui piedi». Prego quindi l'Assemblea di meditare su tale questione e in ogni caso ad essa affido la soluzione del problema, rimettendomi al giudizio dei deputati, dopo aver espresso un mio convincimento personale, ritenendo appunto che si tratta di una formulazione impropria non idonea a risolvere la problematica che correttamente è stata posta.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito loro rivolto a ritirare l'emendamento Scotto di Luzio 7.1.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Signor Presidente, a questo punto riteniamo opportuno dar luogo piuttosto ad una riformulazione del nostro emendamento. Esso verrebbe anzitutto riferito non più al comma 1 bensì al comma 2 dell'articolo 7. Il testo verrebbe anch'esso modificato, stabilendo al principio della dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, l'eccezione rappresentata dalle partecipazioni relative al centro ittico tarantino campano S.p.A., che sarebbero quindi trasferite alla regione Campania, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da trasferire a detta regione. In tal modo verrebbero eliminate le espressioni «partecipazioni azionarie» e «a titolo non oneroso».

PRESIDENTE. Onorevole Scotto di Luzio, la invito a depositare il testo riformulato del suo emendamento 7.1.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Provvedo immediatamente, signor Presidente.

SILVIO LIOTTA, *Presidente della V Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVIO LIOTTA, *Presidente della V Commissione.* Signor Presidente, l'onorevole Scotto di Luzio ha omesso di precisare esplicitamente che il trasferimento deve essere a titolo oneroso, come era stato suggerito. Se, come ritengo, tale espressione verrà esplicitata nel testo dell'emendamento riformulato, posso anticipare che il parere della Commissione sarà favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Scotto di Luzio?

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Signor Presidente, introdurremo questa esplicitazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo avere un momento di pazienza in attesa che il testo riformulato dell'emendamento, che poi sarà posto immediatamente in votazione, venga materialmente redatto.

Nel frattempo, approfitto di questo breve lasso di tempo per informare l'Assemblea che il problema dello sciopero degli avvocati, oggetto ieri di una sollecitazione dell'onorevole Benedetti Valentini, verrà affrontato oggi pomeriggio nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, prevista per le ore 15,30. Ricordo che l'onorevole Benedetti Valentini aveva chiesto su questa materia l'intervento del Governo. La Presidenza si è già fatta carico di porre la questione all'attenzione dell'esecutivo. Comunque — ripeto — il problema verrà affrontato nella odierna seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo; potrebbe quindi anche derivarne una convocazione per oggi stesso della competente Commissione. Si tratta in ogni caso di materia che verrà sottoposta alla valutazione dei presidenti di gruppo.

Avverto che l'emendamento Scotto di Luzio 7.1 è stato così riformulato:

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle del Centro Ittico Tarantino Campano SpA. che sono trasferite, a titolo oneroso, alla regione Campania, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire a questa regione.

7.1 *(nuova formulazione)*

Scotto di Luzio, Voccoli

(ore 11,41).

Modifica nella composizione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giovanni Saonara, proclamato l'11 aprile 1995 a seguito di elezione suppletiva nel collegio uninominale n. 14 — VII circoscrizione (Veneto 1), ha dichiarato in data 26 aprile 1995 di aderire al gruppo parlamentare misto.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 2192 *(ore 11,42).*

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Scotto di Luzio 7.1 *(nuova formulazione)?*

SILVIO LIOTTA, *Presidente della V Commissione.* Come avevo anticipato, il parere è favorevole, Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

DINO PIERO GIARDA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo, confermando il precedente parere, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Scotto di Luzio 7.1 *(nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi Marino. Ne ha facoltà.

LUIGI MARINO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Marino.

La Presidenza autorizza la pubblicazione del testo delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento dei deputati Cicu e Valensise, che ne hanno fatto richiesta, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2192, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» (2192):

Presenti	456
Votanti	431
Astenuti	25
Maggioranza	216
Hanno votato *sì*	426
Hanno votato *no*	5

(La Camera approva).

LUCIANA SBARBATI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANA SBARBATI. Desidero solo segnalare che, per un disguido tecnico, non è stato registrato il mio voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Votazione finale di disegni di legge di ratifica *(ore 11,45).*

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge di ratifica n. 1017-*B*.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stornello. Ne ha facoltà.

MICHELE STORNELLO. Rinuncio alla mia dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Stornello.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto, perché mi sembra indispensabile un chiarimento sul provvedimento che stiamo per votare. Si tratta della ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari. Il nostro gruppo aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5, che però non è stato accolto dall'Assemblea; eppure, a nostro avviso, l'articolo 5 aggira in qualche modo le norme restrittive previste, contraddicendo il significato stesso del disegno di legge, dal momento che sostiene la non punibilità di coloro che hanno commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

A noi sembra davvero che tale articolo vanifichi il provvedimento, proprio perché si può benissimo ipotizzare che l'Italia stipuli un accordo bilaterale con un altro Stato nel quale si assumono impegni non propriamente rientranti in una politica di pace. Dunque, anche in questo caso dovrebbe essere punito chi opera contro il senso di tale accordo e l'articolo 5, invece, esclude una simile possibilità.

Sono questi i motivi per i quali il gruppo di rifondazione comunista-progressisti si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1017-*B*, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989» (1017-*B*):

Presenti 444
Votanti 414
Astenuti 30
Maggioranza 208
Hanno votato *sì* 413
Hanno votato *no* 1

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge di ratifica n. 1649.

Ha chiesto di parlare per una precisazione il relatore, onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI, *Relatore sul disegno di legge di ratifica n. 1649.* Signor Presidente, poiché nel disegno di legge di ratifica n. 1649 si fa riferimento sia alla Convenzione sia al protocollo aggiuntivo, mi permetto di far presente che nel titolo la parola «fatto» deve intendersi sostituita dalla parola «fatti». Conseguentemente, la stessa correzione va apportata all'articolo 1 del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Ne prendo atto.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1649, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993» (1649):

Presenti 439
Votanti 438
Astenuti 1
Maggioranza 220
Hanno votato *sì* 435
Hanno votato *no* 3

(La Camera approva).

Procediamo ora alla votazione finale dei restanti disegni di legge di ratifica oggi esaminati.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2266.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 591. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990» *(approvato dal Senato)* (2266):

Presenti 429
Votanti 407
Astenuti 22
Maggioranza 204
Hanno votato *sì* 405
Hanno votato *no* 2

(La Camera approva).

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2267.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 665. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989» *(approvato dal Senato)* (2267):

Presenti 439
Votanti 411
Astenuti 28
Maggioranza 206
Hanno votato *sì* 411

(La Camera approva).

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 2275.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1269. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994» *(approvato dal Senato)* (2275):

Presenti 433
Votanti 431
Astenuti 2
Maggioranza 216
Hanno votato *sì* 431

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (2193) *(ore 11,48).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Ricordo che nella seduta del 14 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 67 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2193.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vigneri.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore.* Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare che il provvedimento in esame si propone di perseguire tre scopi. In primo luogo, si vuole consentire che arrivino all'ufficio centrale per i referendum soltanto i verbali delle votazioni e non anche i relativi allegati. In secondo luogo, si intende far sì che il controllo della regolarità delle sottoscrizioni sia effettuato da personale di cancelleria con qualifica superiore alla settima, e non dagli stessi magistrati, che in tal modo vengono sollevati da impegni inutili e gravosi. In terzo luogo, si dà la possibilità di svolgere lavoro straordinario per un periodo di tempo limitato.

Mi richiamo, per il resto, alla relazione scritta e raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vigneri. La sua sinteticità mi dà l'opportunità di invitare i colleghi a non uscire dall'aula poiché si voterà tra pochi minuti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Con la medesima sinteticità del relatore invito l'Assemblea, a nome del Governo, ad approvare il disegno di legge di conversione in esame, che consente di risolvere alcuni problemi pratici nell'interesse del più sollecito disbrigo sia dei procedimenti referendari sia dell'ordinaria attività della suprema Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo *(vedi l'allegato A).*

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2193, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo» (2193):

Presenti	348
Votanti	347
Astenuti	1
Maggioranza	174
Hanno votato *sì*	347

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995 (2247) *(ore 11,56).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

Ricordo che nella seduta del 21 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 72 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2247.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vigneri.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore.* Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è relativo alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali. Ricordo che con la legge n. 43 del 1995, a seguito dell'approvazione di emendamenti degli onorevoli D'Onofrio e Calderisi, si stabilì di svolgere contestualmente le elezioni regionali, comunali e provinciali. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 43 prevedeva, per la prima applicazione, il prolungamento del termine per la presentazione delle candidature, ma ometteva ...

PRESIDENTE. Onorevole Calzolaio, la prego di consentire all'onorevole Vigneri, che peraltro appartiene al suo stesso gruppo, di parlare con un minimo di tranquillità.

Onorevole Vigneri, mi scuso per il clima in cui è costretta a lavorare in questo momento.

Continui, la prego.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Grazie, Presidente.

Come dicevo, nella legge n. 43 si ometteva di consentire la presentazione contestuale delle candidature per le elezioni comunali e provinciali. A tale omissione del legislatore ha posto rimedio il Governo con il decreto-legge oggi alla nostra attenzione, di cui auspico la conversione in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORRADO SCIVOLETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo *(vedi l'allegato A)*.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2247, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995» (2247):

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Hanno votato *sì* 320

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (2248) *(ore 11,59)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Ricordo che nella seduta del 22 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 79 del 1995, di cui al disegno di legge di conversione n. 2248.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che, nella seduta del 5 aprile scorso, l'VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cecconi, ha facoltà di svolgere la relazione.

UGO CECCONI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame reitera, con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge n. 9 del 1995 — decaduto per mancata conversione nei termini —, ultimo di ben otto decreti-legge, il primo dei quali emanato il 15 dicembre 1993. L'attuale decreto-legge può essere definito un provvedimento legislativo-ponte in vista del recepimento integrale della direttiva comunitaria 271 del 21 maggio 1991.

Nella disamina delle diverse disposizioni si rileva che, con l'articolo 1, si propone la modifica del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 319 del 1976, la cosiddetta

legge Merli, relativo alla disciplina degli scarichi fognari che non recapitano in pubbliche fognature e degli scarichi delle pubbliche fognature, siano esse servite o meno da impianti pubblici di depurazione. Conseguentemente, viene modicato il terzo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 319, recante le relative sanzioni.

Si riconferma il principio che la disciplina amministrativa degli scarichi civili e fognari è attribuita al legislatore regionale, il quale avrebbe dovuto provvedervi con piani regionali di risanamento, tenendo conto dei limiti di accettabilità degli scarichi fissati dalla citata legge n. 319, cui si può derogare secondo i principi ed i criteri della direttiva comunitaria 91/271. Occorre però tenere presenti le indicazioni contenute nella deliberazione del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale. Tale Comitato divideva le pubbliche fognature in tre categorie: fognature che convogliano esclusivamente scarichi di insediamenti civili, fognature che convogliano esclusivamente scarichi di insediamenti produttivi e fognature miste, cioè che convogliano scarichi di insediamenti civili e produttivi. Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di accettabilità per i parametri di natura tossica persistente e bioccumulabile.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge modifica in parte l'articolo 12 della legge n. 319, disponendo che prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione gli scarichi debbano adeguarsi ai limiti della tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo impianto, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province gestori del servizio pubblico.

Il comma 2 dello stesso articolo impone l'obbligo al pretrattamento degli scarichi da insediamenti produttivi ove non siano conformi alla tabella C e, ancorché conformi...

PRESIDENTE. Onorevole Cecconi, se lo ritiene opportuno, può omettere la lettura dettagliata dei dati contenuti nella sua relazione, consegnando il relativo testo per la pubblicazione in calce al resoconto.

UGO CECCONI, *Relatore*. La ringrazio signor Presidente, ed accolgo il suo invito.

Chiedo pertanto l'autorizzazione alla pubblicazione di considerazioni integrative della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi. La Presidenza lo consente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

EMILIO GERELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, quella del decreto-legge n. 79 non è una bella storia (siamo, infatti, alla nona versione del decreto, reiterato per otto volte); è la storia tormentata di un provvedimento più volte contestato e che ha sollevato preoccupazioni ed allarmi tra coloro che hanno a cuore la tutela dell'ambiente. Tale storia comincia nel 1993, dopo che una sentenza della Cassazione, segnata — a detta di molti — da eccesso rigoristico, ha compresso la potestà delle regioni di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature nell'ambito dei piani di risanamento previsti dalla legge Merli.

Si tratta di una sentenza che provoca non poche difficoltà.

Il primo decreto-legge scaturisce dunque dall'esigenza di risolvere le controversie nate nell'interpretazione delle norme, sottolineando l'autonomia e le potestà delle regioni, naturalmente all'interno di vincoli precisi. Ma nelle successive versioni la normativa viene via via peggiorata, fino a toccare il fondo, arrivando a stravolgere norme fondamentali previste dalla legge Merli per la tutela delle acque: mi riferisco a quello che io considero il testo peggiore fra i nove esaminati finora, cioè il testo esaminato da questo ramo del Parlamento nel luglio 1994, sul quale abbiamo espresso voto contrario.

Ebbene, già in sé è grave il fatto che da un anno e mezzo si proceda con lo strumento del decreto-legge, svuotando di fatto la so-

vranità del Parlamento; ma quel che è peggio è che si è determinata, nel corso dei mesi, una situazione di incertezza e di caos. Quando, infatti, ogni sessanta giorni si cambiano le regole, è impossibile per un cittadino, per un sindaco, per un'impresa, per un magistrato o per un tecnico dei controlli sapere cosa si debba fare. Sono in difficoltà ormai da mesi i sindaci e migliaia di amministrazioni locali. Siamo in presenza di situazioni perfino paradossali, nel senso che spesso si trovano ad avere guai con la giustizia più i sindaci che hanno dotato i loro comuni di impianti di depurazione che gli amministratori i quali, invece, tali impianti non hanno realizzato. Sono in una situazione di incertezza le imprese, come quelle, ad esempio, dell'industria conciaria toscana. Sono in una situazione di incertezza i magistrati: se ogni sessanta giorni cambiano le regole e le sanzioni previste, autori degli stessi abusi si trovano sottoposti a regimi sanzionatori diversi a seconda della data in cui compaiono in aula.

Il Governo attuale ha fatto uno sforzo serio per cambiare e migliorare il testo del decreto-legge, e gliene diamo atto. Resta il fatto che stiamo discutendo, in ogni caso, di una toppa...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni!

Onorevole Saraceni, per cortesia! È così indaffarato a discutere...! La pregherei comunque di non farlo nell'emiciclo.

Prosegua pure, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Resta il fatto, dicevo, che stiamo discutendo, in ogni caso, di una toppa da mettere alla legislazione sulle acque; una toppa che si può cercare di rendere meno brutta, ma che sempre tale rimane. In materia di tutela delle acque è necessario invece riordinare tutta la legislazione.

Noi pensiamo che per una politica efficace di tutela delle acque sia necessario non solo prevedere limiti per gli scarichi, controlli certi, sanzioni rigorose, ma anche, ovviamente, realizzare ovunque le reti fognarie e gli impianti di depurazione. Un piano di investimenti pubblici e privati per la tutela delle acque è una delle grandi scelte da compiere nel paese.

Noi non siamo fanatici sostenitori della cosiddetta via giudiziaria per la tutela dell'ambiente. Pensiamo che siano soprattutto necessari, accanto ad un sistema di controlli e di sanzioni per chi inquina, meccanismi di regolazione del mercato a fini ecologici, incentivi e disincentivi per spingere le imprese ad un comportamento corretto e favorire innovazioni tecnologiche che consentano di non inquinare. Questa, del resto, è la strada seguita anche in altri paesi europei, come la Germania o la Francia.

La legge Merli, in altre parole, non è un testo intoccabile. La legislazione sulle acque va rivista, ma per andare avanti, non per tornare indietro! Faccio due esempi. Noi siamo convinti, innanzitutto, che sia giusto riconoscere i poteri delle regioni e la loro autonomia all'interno di criteri e vincoli precisi, ma è un problema — attenzione! — non tanto di deroghe, quanto di autonomia in rapporto a esigenze di flessibilità, le stesse di cui parlano le direttive comunitarie, a seconda delle aree più o meno sensibili, della qualità del corpo idrico recettore e dei piani di risanamento.

In secondo luogo, noi pensiamo che sia opportuno rivedere il sistema sanzionatorio, introducendo una depenalizzazione per i reati minori; siamo però contrari ad una depenalizzazione generalizzata e pensiamo che le sanzioni economiche debbano essere comunque rigorose. Non basta affermare il principio «chi inquina paga», bisogna far sì, per esempio, che realizzare un depuratore sia comunque più conveniente che pagare sanzioni.

A nostro parere, pertanto, è l'insieme della legislazione che va rivisto e riordinato. La via da seguire avrebbe dovuto essere un'altra, cioè quella di una rapida e coraggiosa attuazione della direttiva comunitaria 271 del 1991. Su questo piano invece siamo in ritardo, un ritardo impressionante; lo Stato italiano avrebbe dovuto recepirla entro il 31 giugno 1993. Così non è stato. Inoltre, la legge sulle risorse idriche del 1994 prevedeva la predisposizione, entro un anno, di un programma nazionale di attuazione della direttiva comunitaria per dotare tutti i comuni di reti fognarie e di impianti di depurazione. Ma neanche questo programma è stato predisposto.

L'attuazione della direttiva comunitaria rimane per noi la soluzione vera e duratura del problema del quale stiamo parlando. Nel frattempo, tuttavia, siamo consapevoli della necessità di alcune norme transitorie e per questo, con un atteggiamento responsabile e costruttivo, abbiamo cercato di migliorare il testo del decreto attraverso la presentazione di emendamenti, volti segnatamente a vincolare il provvedimento fin d'ora ai principi della direttiva comunitaria, ad eliminare da esso le materie estranee che erano state inserite strada facendo e le logiche di condono, di per sé diseducative, anche se nell'attuale formulazione — lo riconosco —, a differenza che nel passato, quest'ultimo era previsto solo per la mancata autorizzazione e non anche per il superamento dei limiti.

In ogni caso — e concludo — le norme del decreto-legge in esame devono essere transitorie. Dico di più: devono rimanere in vigore per il più breve tempo possibile. Per questo proponiamo, con un ordine del giorno, che entro il 30 giugno prossimo si dia finalmente attuazione alla direttiva comunitaria, contestualmente procedendo ad un riordino complessivo della legislazione sulla tutela delle acque e predisponendo un programma nazionale di risanamento dei corpi idrici.

A tal fine, occorrerebbe prevedere finanziamenti in favore di regioni e comuni per realizzare reti fognarie ed impianti di depurazione; infatti, ad oggi, la maggior parte dei comuni italiani non dispone di strutture di depurazione oppure ha impianti non funzionanti. Ecco qual è — lo sottolineo — la via obbligata per tutelare le acque dall'inquinamento e per proteggere l'ambiente e la salute. Credo che la modernità di un paese si misuri anche da vicende come questa *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cecconi.

UGO CECCONI, *Relatore.* Concordo con quanto detto dall'onorevole Vigni in ordine al fatto che il decreto-legge al nostro esame, alla nona reiterazione (il primo testo risale al 15 novembre 1993), deve avere il carattere di provvedimento-ponte, in attesa del recepimento integrale della direttiva comunitaria 91/271.

Del resto, il decreto-legge è stato reso necessario dall'intervento della magistratura. La Corte di cassazione, in due sentenze a sezioni unite, alle quali si sono dovuti adeguare i giudici di merito, ha ritenuto che le regioni sono comunque vincolate al rispetto dei limiti tabellari (tabelle A e C), salva la facoltà di derogarvi secondo criteri più restrittivi.

Il provvedimento al nostro esame stabilisce invece che la deroga è ammissibile solamente nella conformità ai principi della direttiva comunitaria. Pertanto, il giudizio globale che si può esprimere sul decreto-legge al nostro esame è che si tratta di un provvedimento-ponte.

Non sono d'accordo con il collega Vigni quando parla di sanatoria generalizzata. L'articolo 7, infatti, prevede soltanto la regolarizzazione formale per gli scarichi che siano in regola con i limiti di accettabilità della legge Merli e questa è cosa molto, molto diversa. Personalmente, anche a me darebbe molto fastidio una sanatoria. L'articolo è stato emendato: la Commissione è sovrana e dunque il relatore non può che alzare le mani.

In linea generale, Presidente ed onorevoli colleghi, si deve dunque dire con assoluta chiarezza che questo provvedimento-ponte non risolve i problemi, anche perché interviene su una normativa, la legge n. 319 del 1976 (la cosiddetta legge Merli), che ha avuto il merito storico di affrontare il problema dei limiti di accettabilità degli inquinanti, ma che appariva obsoleta già al momento della presentazione in quanto, definendo i limiti di accettabilità dei fattori inquinanti prima della loro immissione nell'ambiente e, particolarmente, nei corpi idrici recettori, non distingueva tra inquinamento biologico ed inquinamento chimico di natura organica ed inorganica.

È opportuno rammentare, inoltre, che la legge USA del 1975, lo *Zero discharge act,* la legge «inquinamento zero», fissava nei

piani di bacino periodici aggiornamenti ai limiti degli scarichi, fino ad arrivare all'inquinamento ambientale zero da parte di ogni fattore inquinante.

La legge n. 319, invece, parametra la possibilità di scarico nell'ambiente unicamente al rispetto dei limiti tabellari, con l'ovvia conseguenza che una pluralità di scarichi nei corpi idrici, anche se singolarmente nei limiti di accettabilità, può determinare condizioni di grave danno per i corpi idrici recettori, per la loro azione additiva.

L'errore di impostazione è stato poi aggravato dalla classificazione delle fognature pubbliche, fissata nella delibera ministeriale del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale, che suddivideva le fognature in tre categorie: rispettivamente convoglianti scarichi di insediamenti civili, scarichi di insediamenti produttivi e scarichi misti, vale a dire derivanti da insediamenti civili e da insediamenti produttivi.

La conseguenza di tale impostazione del problema secondo la filosofia della legge Merli è stata che, dal momento che è possibile immettere nella rete inquinanti organici ed inorganici, dopo il trattamento di depurazione, nei fanghi possono residuare non solo materia organica — che può essere utilmente impiegata e metabolizzata nell'ambiente come fertilizzante ed ammendante — ma anche composti inorganici, quali metalli pesanti e loro sali, con immissione nel suolo di cationi ed anioni che, quali elettroliti, si accumulano e che, assimilati dalle piante, entrano nella catena alimentare, con la conseguenza che sono trasferiti alle popolazioni con un'azione additiva di accumulo di tali elementi chimici, pericolosa per gli organismi. In medicina sono ben note le patologie indotte da carenze o, nel nostro caso, da eccessi di elementi chimici presenti nel terreno. Un tipico esempio è quello del mercurio che si accumula nei pesci dei quali poi si ciba l'uomo.

Nel caso di immissione nella rete di inquinanti costituiti da composti inorganici, succede che, non essendo questi rappresentati da elettroliti e, quindi, non essendo bloccati dal complesso assorbente del terreno come i cationi metallici — infatti il complesso assorbente del terreno, costituito da complessi umo-argillosi, ha natura di acido polibasico molto debole che scambia appunto cationi —, percolano nel terreno e finiscono direttamente, in un lasso di tempo più o meno breve, nella falda acquifera con tutte le conseguenze negative del caso.

Se si pone mente al fatto che il bloccaggio elettrolitico dei cationi è possibile nei terreni nei quali è presente un buon potere assorbente, si comprende come alcuni siti caratterizzati da terreni con struttura limo-sabbiosa con scarsa frazione argillosa siano a rischio e meritevoli di un trattamento particolare e diversificato da parte delle regioni, nel piano di risanamento delle acque.

Queste brevi considerazioni fanno comprendere la necessità di operare una netta separaziohe fra gli scarichi di insediamenti civili e quelli di insediamenti produttivi, che meritano di un trattamento diversificato in circuiti differenti, anche se i due scarichi nella direttiva CEE 91/271 fanno parte della medesima rete nella quale confluiscono le acque reflue urbane, per comprensibili motivi di contenimento dei costi degli insediamenti produttivi. Una simile impostazione può essere realizzata solo con una corretta programmazione urbanistica, di competenza degli enti locali, che concentri gli insediamenti produttivi in aree con specifica destinazione, nelle quali le acque reflue vengano trattate congiuntamente e tenute rigorosamente separate da quelle degli insediamenti civili, previo eventuale pretrattamento dei singoli insediamenti produttivi, considerando un obiettivo ottimale da raggiungere il trattamento delle acque reflue degli insediamenti produttivi in un circuito interno, senza sversamento nell'ambiente, fino a realizzare, appunto, un inquinamento chimico pari a zero.

La summenzionata direttiva CEE 91/271 ha capovolto la filosofia della legge Merli, in quanto rapporta gli scarichi nei corpi idrici recettori non ai valori tabellari di accettabilità degli stessi, bensì li rapporta — in considerazione della quantità e della qualità di immissione nel corpo idrico recettore — agli aspetti fisici, chimici, biologici e culturali del corpo idrico recettore stesso.

Come si può giudicare, si tratta di un'autentica rivoluzione copernicana, derivante

dalla revisione della filosofia ispiratrice di norme che regolano la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.

Il relatore e i deputati del gruppo di alleanza nazionale auspicano pertanto che il Governo dia attuazione entro tempi brevissimi alla direttiva CEE 91/271 e che al contempo si proceda al riordino delle norme sulla tutela delle acque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

EMILIO GERELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Signor Presidente, onorevoli deputati, mi limiterò a tre sole osservazioni.

In primo luogo, l'approvazione del disegno di legge di conversione n. 2248 eviterebbe la reiterazione di un decreto-legge che — come è già stato sottolineato di reiterazioni ne ha già avute troppe.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che si tratta di una norma di seconda generazione per quanto riguarda la tutela ambientale. Concordo, anzi, con il relatore che l'ha definita addirittura di rivoluzione copernicana, perché si passa da una normativa che si fonda sulla uniformità dei limiti di accettabilità degli scarichi al riferimento, invece, alla capacità assimilativa del corpo idrico ricettore. Ciò consente evidentemente di tutelare meglio l'ambiente rispetto all'approccio che era caratteristico della legge Merli.

In terzo luogo, questa rivoluzione copernicana realizza almeno in parte — per quanto nelle possibilità della norma — la direttiva della CEE 91/271. A proposito di quest'ultima, posso ribadire l'intendimento del Governo di recepirla al più presto. Con l'occasione, anzi, concordando con l'auspicio formulato dal relatore, preannunzio che il governo accetterà l'ordine del giorno Vigni ed altri n. 9/2248/1. A proposito di quest'ultimo, vorrei per altro precisare che il Governo considera il 30 giugno un termine ordinatorio per l'attuazione della direttiva stessa. Noi stiamo facendo tutto il possibile ma — ripeto — consideriamo tale termine ordinatorio.

In conclusione, il Governo auspica l'approvazione del disegno di legge di conversione n. 2248 del decreto-legge n. 79 del 1995 che segnerebbe, tra l'altro, un risultato esemplare per quanto riguarda il riordino della materia ambientale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio, in data 26 aprile 1995, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento;

NULLA OSTA

sull'emendamento Vigni 6.1.

In data 27 aprile 1995 ha espresso altresì:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.1 del Governo e 2.2 della Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

UGO CECCONI, *Relatore.* La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 2.2, accetta l'emendamento 2.1 del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento Vigni 6.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

EMILIO GERELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 2.1, accetta l'emendamento 2.2 della Commissione ed esprime

parere favorevole sull'emendamento Vigni 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vigni 6.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Vigni ed altri n. 9/2248/1 *(vedi l'allegato A).*

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

EMILIO GERELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Come ho già preannunziato in sede di replica, il Governo accetta l'ordine del giorno Vigni ed altri n. 9/2248/1, considerando come ordinatorio il termine del 30 giugno per l'attuazione della direttiva europea.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistano per la votazione.

FABRIZIO VIGNI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/2248/1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vigni.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

La Presidenza autorizza la pubblicazione del testo delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento degli onorevoli Lenti e Vigni che ne hanno fatto richiesta in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a cedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2248. di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (2248):

Presenti	319
Votanti	312
Astenuti	7
Maggioranza	157
Hanno votato *sì*	294
Hanno votato *no*	18

(La Camera approva).

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per le 15.30.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 17,15.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-3 maggio 1995.

PRESIDENTE. Comunico che, in seguito alla riunione della Conferenza dei presidenti

di gruppo di questo pomeriggio, è stato predisposto dal Presidente della Camera, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 2-3 maggio 1995:

Martedì 2 (antimeridiana e pomeridiana) e mercoledì 3 maggio (antimeridiana):

Esame dei disegni di legge nn. 1787 (Differimento termini in materia di affari esteri e difesa); 1789 (Differimento termini in materia ambientale); 1790 (Differimento termini in materia di attività produttive); 1791 (Differimento termini in materia di attività agricole).

Esame delle proposte di legge nn. 1977 e 1760-*ter* (Istituzione della direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato).

Interpellanze ed interrogazioni.

Le votazioni avranno inizio a partire dal pomeriggio di martedì 2 maggio.

Il Presidente si riserva di inserire in calendario l'esame della mozione de Biase Gaiotti n. 1-00110 concernente il Rwanda nonché l'esame di disegni di legge di conversione conclusi in Commissione.

La prevista seduta di domani dedicata al sindacato ispettivo non avrà pertanto luogo.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedono per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che il calendario sarà stampato e distribuito.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 2 maggio 1995, alle 10,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (1787).

— *Relatore:* Incorvaia.

(Relazione orale).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1789).

— *Relatore:* Emiliani.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (1790).

— *Relatore:* Viviani.

(Relazione orale).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1791).

— *Relatore:* Albertini.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

RUBINO: Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1977).

REBECCHI ed altri: Istituzione della Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato (1760-*ter*).

— *Relatore:* Rubino.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di di Chioggia (2346).

— *Relatore:* Cavaliere.

La seduta termina alle 17,20.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI SALVATORE CICU E RAFFAELE VALENSISE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2192.

SALVATORE CICU. 1978-1995: anni incredibilmente negativi per il settore termale a partecipazione statale, la cui sopravvivenza fu delegata dal consociativismo di centro sinistra al servizio sanitario nazionale che nel periodo 1991-1994 ne ha ridotto del 37,9 per cento il *budget* evidenziando tutti i limiti di insipienza imprenditoriale degli autori di tale impraticabile strategia.

È fortemente da respingere l'accorato interesse delle forze politiche di sinistra per richieste di passaggio delle singole realtà ex EAGAT, addirittura con cessione gratuita o con speciali privilegi, agli enti locali, continuando una politica non di interesse generale, ma partitico con utilizzazione delle leggi non per la crescita di un settore produttivo, ma per altre ben definite finalità.

Occorre privatizzare le aziende termali ex EAGAT trasferendo proprietà e responsabilità di gestione dal pubblico al privato, restituendo al mercato lo spazio che precedentemente ed in maniera negativa era stato occupato. Chi ha gestito non si è neanche preoccupato di attualizzare la missione industriale delle aziende, perchè si sono depauperate a tal punto da divenire, da aziende floride, prestigiose e volano economico per i territori, scatole semivuote da svendere a basso prezzo se non da regalare.

Solo in questa legislatura, dopo ben cinque, è stata presentata una proposta di legge asettica rispetto a qualsiasi interesse, se non quello generale e collettivo, che mira al salvataggio ma nel contempo al rilancio industriale dell'intero settore che garantisce con un moderno progetto industriale l'integrazione nell'industria trainante del turismo della valenza scientifica del prodotto termale e della indubbia valenza turistica dell'impresa termale.

Pur non operando come unico gruppo industriale, anomalia che incide notevolmente sui conti dello Stato, le aziende termali ex EAGAT rappresentano il 60 per cento del mercato e possono rappresentare, una volta riassestate, riorganizzate, allora e solo allora, una concreta opportunità economica e sociale e soprattutto occupazionale per i singoli territori e per il prodotto turistico italiano nel mondo.

Il settore non ha bisogno solo di essere riassestato, ma necessita di un vero e proprio piano industriale di investimenti sul prodotto, sui marchi aziendali, sull'integrazione con l'industria del turismo.

Volete farci credere che a causa degli indebitati enti locali le aziende ed i patrimoni immobiliari di Recoaro, Agnano, Salsomaggiore, Castellammare di Stabia, Montecatini Terme, Acqui Terme e Santa Cesarea non diverrebbero, se già non lo sono, i «bocconi» da sacrificare nell'interesse delle *lobby* già preparatesi in questi anni sotto la nota regia consociativa. Senza la garanzia degli investimenti, che non possono essere certamente garantiti solo dagli enti locali, si aprirebbe la strada alla speculazione che noi in ogni caso denunceremo nelle sedi opportune e di cui dovrà obbligatoriamente esserci una assunzione di responsabilità politica. Occorre, pertanto, la immediata costituzione di una società in grado di coordinare, riorganizzare e valorizzare la singola realtà e di effettuare un'analisi delle risorse ed una valutazione economica delle potenzialità del prodotto e dell'impresa termale. È questa la risposta concreta e certa, in grado di riportare chiarezza, trasparenza e tranquillità nell'intero settore per poi procedere ad una rapida e corretta privatizzazione.

Sulla base di tali premesse ed a tali condizioni il gruppo di forza Italia esprime voto favorevole al provvedimento in oggetto.

RAFFAELE VALENSISE. Il nostro voto favorevole al provvedimento in esame significa la volontà di chiudere una lunga e non commendevole gestione dell'EAGAT, «provvisoria» dal 1978! C'è da augurarsi che le modifiche apportate all'articolo 7 siano utilizzate dalla responsabilità del Governo nell'interesse delle aziende termali in relazione al loro valori ed alle loro potenzialità sui territori. C'è da auspicare altresì che gli enti locali interessati sappiano fare la loro parte e che, soprattutto, le loro risorse li pongano in condizioni di esercitare, eventualmente, il diritto di prelazione.

Le altre disposizioni del provvedimento relative al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ad altre modalità di natura tributaria e finanziaria non possono non essere approvate.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL RELATORE UGO CECCONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2248.

UGO CECCONI. Il comma 2 dell'articolo 2 impone l'obbligo del pretrattamento degli scarichi di insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, ove essi non siano conformi alla tabella C e, ancorchè conformi, siano suscettibili di compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato in relazione alla migliore tutela del corpo idrico recettore.

Il comma 3 stabilisce in via transitoria le modalità di revisione delle tariffe applicabili alle acque provenienti dagli insediamenti civili, in attesa della entrata in vigore delle tariffe fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36 del 1994.

L'articolo 3 sostituisce il terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, depenalizzando taluni illeciti relativi al superamento del limiti di accettabilità, dando facoltà alle regioni di stabilire anche sanzioni di entità diversa per tutte le categorie di scarico nella ipotesi del superamento dei limiti regionali.

L'articolo 4 ridefinisce la disciplina della sanzioni applicabili nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione: tale regime sanzionatorio riguarda esclusivamente la inosservanza di prescrizioni diverse da quelle relative ai limiti di accettabilità degli scarichi, il cui superamento è diversamente sanzionato dall'articolo 21 dalla legge n. 319, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge in esame.

L'articolo 5 consente, in via transitoria, di derogare alla disciplina in materia di scarichi, al fine di consentire il deflusso delle acque da serbatoi, laghi artificiali od altre opere di sbarramento.

L'articolo 6 integra la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 319, demandando alle regioni la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, siano esse servite o meno da impianti pubblici di depurazione, prevedendo specifiche sanzioni nell'ipotesi di scarichi civili e delle pubbliche fognature nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo, in assenza di autorizzazione o dopo il diniego di questa.

Nell'articolo 7 si stabilisce che le autorità amministrative competenti provvedano al riesame delle autorizzazioni allo scarico, che vengono rinnovate ogni quattro anni, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 319 e che i titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge possano presentare domanda di autorizzazione per la regolarizzazione formale degli stessi: l'autorizzazione può essere rilasciata o negata sulla base della valutazione della conformità dello scarico alle prescrizioni qualitative e quantitative stabilite dalla normativa statale e regionale. La regolarizzazione formale è esclusa per gli scarichi che superino i limiti per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.

Dal provvedimento di regolarizzazione sono esclusi gli scarichi di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 319: per tale categoria di scarichi il primo comma dell'articolo 15 della legge n. 319 ha previsto un mero obbligo di denuncia, che viene confermato, così come viene esclusa l'applicazione per essi delle sanzioni di cui all'articolo 21 della stessa legge.

La regolarizzazione formale degli scarichi che è relativa agli scarichi nei limiti di accettabilità, non costituisce certamente una autorizzazione automatica e indiscriminata, ed ha lo scopo di portare alla luce una realtà sommersa illegale, diffusa nel territorio, per ricondurla nell'alveo della legalità, lasciando all'autorità amministrativa competente la facoltà di giudicare sulla concessione della autorizzazione allo scarico o al suo diniego.

L'articolo 8 proroga di 180 giorni il termine, scaduto il 13 dicembre 1994, entro il

quale le regioni che non abbiano ancora realizzato il monitoraggio elettronico ed i sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi: la materia trattata in tale articolo non ha alcuna omogeneità con gli scarichi fognari.

L'intervento operato dal decreto-legge in esame si è reso necessario ed urgente a causa della interpretazione giurisprudenziale che è stata data dalla Corte di cassazione, la quale, con due pronunce a sezioni unite (SS.UU) del 17 luglio 1991 n. 7673 e 23 febbraio 1993 n. 1766 — alle quali si sono ovviamente adeguati i giudici di merito — ha ritenuto che le regioni sono comunque vincolate al rispetto dei minimi tabellari — tabella A e C — salva la facoltà di derogarvi secondo limiti più restrittivi (è il principio giuridico delle misure di salvaguardia) e che hanno la potestà di fissare il tempo e le modalità di adeguamento graduale e differenziato ai limiti statali.

Queste pronunce hanno determinato difficoltà nella gestione delle reti fognarie ed una paralisi nel funzionamento degli impianti di depurazione.

Le modifiche apportate all'articolo 14, comma 2, della legge n. 319 si fondano sulla inadeguatezza logica della soluzione indicata, che non distingue la diversa carica inquinante dei reflui, assoggettando ad un unico e indifferenziato regime penale fenomeni oggettivamente distinti.

I princìpi ispiratori del decreto-legge sono i seguenti: riaffermazione della natura propria della potestà legislativa delle regioni, concorrente con quella dello Stato, e non integrativa-esecutiva di quest'ultima, come indicano le due pronunce a sezioni unite; i piani di risanamento delle regioni, quali espressioni di potestà concorrente, terranno conto dei limiti tabellari statali, che potranno essere derogati secondo i princìpi ed i criteri della direttiva comunitaria n. 271 del 1991 e rispettando le indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge n. 319, fino a quando il ministro dell'ambiente non fisserà nuove e appropriate direttive.

Il giudizio globale che si può dare sul decreto-legge in esame è quello precisato, di provvedimento-ponte, in attesa della presentazione di un provvedimento legislativo di totale recepimento della direttiva comunitaria 91/271.

Deve essere detto con assoluta chiarezza che la legge n. 319 del 1976 — la cosiddetta legge Merli — ha avuto il merito storico di affrontare il problema dei limiti di accettabilità degli inquinanti, ma che era una legge obsoleta già al momento della presentazione, definendo i limiti di accettabilità dei fattori inquinanti prima della loro immissione nell'ambiente e particolarmente nei corpi idrici recettori, ma non distinguendo tra inquinamento biologico ed inquinamento chimico di natura organica ed inorganica.

È opportuno rammentare, inoltre, che la legge USA del 1975, lo «*Zero discharge act*», la legge inquinamento zero, fissava nei piani di bacino periodici aggiornamenti ai limiti degli scarichi, fino ad arrivare all'inquinamento ambientale zero da parte di ogni fattore inquinante.

La legge n. 319, invece, parametra la possibilità di scarico nell'ambiente unicamente al rispetto dei limiti tabellari, con l'ovvia conseguenza che una pluralità di scarichi nei corpi idrici, anche se singolarmente nei limiti di accettabilità, poteva determinare condizioni di grave danno per i corpi idrici recettori per la loro azione additiva.

L'errore di impostazione è stato poi aggravato dalla classificazione delle fognature pubbliche fissata nella delibera ministeriale del 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale che suddivideva le fognature in tre categorie: rispettivamente convoglianti scarichi di insediamenti civili, scarichi di insediamenti produttivi e scarichi misti, vale a dire derivanti da insediamenti civili e da insediamenti produttivi.

La conseguenza di tale impostazione del problema secondo la filosofia della legge Merli è stata che, da momento che è possibile immettere nella rete inquinanti organici ed inorganici, dopo il trattamento di depurazione, nei fanghi possono residuare non solo materia organica — che può essere ultimente impiegata e metabolizzata nell'ambiente come fertilizzante ed ammendante — ma anche composti inorganici,

quali metalli pesanti e loro sali, con immissione nel suolo di cationi ed anioni che, quali elettroliti, si accumulano e che, assimilati dalle piante, entrano nella catena alimentare, con la conseguenza che sono trasferiti alle popolazioni con un'azione additiva di accumulo di tali elementi chimici pericolosa negli organismi. In medicina sono ben note le patologie indotte da carenze o, nel nostro caso, da eccessi di elementi chimici presenti nel terreno.

Nel caso di immissione nella rete di inquinanti costituiti da composti inorganici, succede che, non essendo questi rappresentati da elettroliti e, quindi, non essendo bloccati dal complesso assorbente del terreno come i cationi metallici — infatti il complesso assorbente del terreno, costituito da complessi umo-argillosi, ha natura di acido polibasico molto debole che scambia appunto cationi —, essi percolano nel terreno e finiscono direttamente, in un lasso di tempo più o meno breve, nella falda acquifera con tutte le conseguenze negative del caso.

Se si pone mente al fatto che il bloccaggio elettrolitico dei cationi è possibile nei terreni nel quali è presente un buon potere assorbente, si comprende come alcuni siti caratterizzati da terreni con struttura limo-sabbiosa con scarsa frazione argillosa, siano a rischio e meritevoli di un trattamento particolare e diversificato da parte delle regioni nel piano di risanamento delle acque.

Queste brevi considerazioni fanno comprendere la necessità di operare una netta separazione fra gli scarichi di insediamenti civili e gli scarichi di insediamenti produttivi, che meritano un trattamento diversificato in circuiti differenti, anche se i due scarichi nella direttiva CEE 91/271 fanno parte della medesima rete nella quale confluiscono le acque reflue urbane per comprensibili motivi di contenimento dei costi degli insediamenti produttivi. Una simile impostazione può essere realizzata solo con una corretta programmazione urbanistica, di competenza degli enti locali, che concentri gli insediamenti produttivi in aree con specifica destinazione, nelle quali le acque reflue vengano trattate congiuntamente e tenute rigorosamente separate da quelle degli insediamenti civili, previo eventuale pretrattamento dei singoli insediamenti produttivi, considerando un obiettivo ottimale da raggiungere il trattamento delle acque reflue degli insediamenti produttivi in un circuito interno, senza sversamento nell'ambiente, fino a realizzare, appunto, un inquinamento chimico pari a zero.

La direttiva CEE 91/271 ha capovolto la filosofia della legge Merli in quanto rapporta gli scarichi nei corpi idrici recettori non ai valori tabellari di accettabilità degli stessi, bensì rapporta gli scarichi — in considerazione della quantità e della qualità di immissione nel corpo idrico recettore — agli aspetti fisici, chimici, biologici e culturali del corpo idrico recettore stesso.

Come si può giudicare, si tratta di un'autentica rivoluzione copernicana derivante dalla revisione della filosofia ispiratrice di norme che regolano la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.

Il relatore e il gruppo di alleanza nazionale auspicano che il Governo dia attuazione entro tempi brevissimi alla direttiva CEE 91/271 e al riordino delle norme sulla tutela delle acque.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MARIA LENTI E FABRIZIO VIGNI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2248.

MARIA LENTI. Per questo decreto, su una materia di tutto rilievo nell'Italia di oggi e direi nel mondo di oggi, si è all'ottava reiterazione.

Intanto, qualche sottolineatura sulla decretazione, che un quotidiano — non certo della mia area politica e culturale e nemmeno di un area apparentabile al centro — venti giorni fa chiamava decretomania.

E una sorta di mania o di ossessione, quelle ossessioni che il ministro Ossicini conosce bene come terapeuta ed ha ben descritto nei suoi testi, a mio parere esiste: per lo meno nel non aver voluto il Governo affrontare la questione degli scarichi fognari, nella loro complessità e correlazione con altre leggi che il Parlamento ha approvato dopo la Merli, la n. 319 del 1976, o nel non

aver presentato quella legge che il Governo avrebbe dovuto presentare sempre sulla materia, in attuazione della direttiva CEE n. 231 del 21 maggio 1991. Per inciso queste direttive sarebbero dovute entrare in vigore entro il giugno 1993, cioè due anni fa. Siamo invece ben lontani, nonostante che per un intero anno il Governo Berlusconi ed ora il Governo Dini abbiano reiterato i decreti riguardanti l'ambiente assumendosi la responsabilità di recepire per il decreto successivo tali direttive. Così non è stato. E, dunque, anche oggi siamo allo stesso punto, pur in presenza di un decreto passato un'altra volta all'esame di quest'aula. Tra quello approvato, con il nostro voto contrario, nel luglio scorso e questo di oggi, alcune differenze ci sono. In verità nel senso dell'alleggerimento sia burocratico, sia della depenalizzazione, sia — ma su questo chiarirò — delle deroghe.

Rispetto alla chiarezza della legge Merli, la cui eventuale difficoltà di applicazione dipende da motivi ad essa esterni ed imputabili ad uno sviluppo senza controllo e senza criteri di difesa e di tutela del territorio e della salute dei cittadini. Mi riferisco, per esempio, alle forme di produzione adottate indiscriminatamente e a motivi di profitto per pochissimi di fronte al bene di tutti.

In ogni caso questo decreto interviene sulla legge Merli in due modi: depenalizzando e derogando (relativamente alla quantità). Diciamo che sulla penalizzazione c'è un incontro a mezza strada rispetto alla nostra posizione: non scatta più l'arresto sostituito da sanzioni pecuniarie. Insomma riconoscere che non si può impunemente compromettere un patrimonio pubblico, peraltro riconosciuto dalla Costituzione, è già un passo: benchè noi si ritenga che sia necessario attuare la prevenzione da raggiungere anche attraverso canali culturali e di intervento adeguati.

Ho già avuto modo di richiamare la legislazione svedese ed europea incentrate sul binomio ricerca tecnologica-ambiente e la disponibile incentivazione dei governi di altri paesi alla ricerca tecnologica di industrie e di privati.

Quanto alle deroghe, la capacità di derogare delle regioni viene eliminata in modo esplicito; sono formulazioni che possono essere accolte in sè perché fanno un discorso sensato, eppure..., rispetto al divieto iniziale, quello della legge Merli, si copre la possibilità di inquinare... entro un certo limite. Ravviso anche una certa enfasi. Insomma belle frasi che nascondono l'idea che entro certi limiti si può inquinare, ossia non si può fare a meno di inquinare.

Ci chiediamo, retoricamente, perché questo, e perché non si favorisca invece la prevenzione, l'attenzione al prima piuttosto che dopo.

I problemi non mancano e l'alleggerimento di cui parlavo è reale. Restiamo dell'opinione che non si risolve il problema di tutela delle acque con questo decreto. Siamo dell'avviso che la materia va rivista e riordinata, in accordo con altre leggi che esistono (sulle acque, sui piani regionali delle acque, eccetera), con lo studio di rapporti tra incentivi e ricerca e di altri aspetti di cui ho già detto.

Posso assicurare che il mio gruppo in occasione del recepimento delle direttive CEE, contribuirà a riformulare le disposizioni in materia nella complessità e peculiarità richieste, per modificare attività inquinanti e aggiustare tutta una modalità non consona nè alla tutela nè alla difesa dell'ambiente e della salute; per arrivare, non all'aggiustamento *a posteriori* ma al non inquinamento.

Questo decreto facilita sì la quotidianità operativa di chi ha a che fare con la materia ma non elimina la possibilità di inquinare. Per questo votiamo contro.

FABRIZIO VIGNI. Nell'intervento sulle linee generali ho già illustrato le opinioni del gruppo progressisti-federativo su questo decreto. Voteremo a favore, anche se la storia del decreto — qui alla nona versione — è una brutta storia, lunga un anno e mezzo, che ha creato incertezze, caos e allarme per la tutela dell'ambiente; e anche se questa che votiamo oggi è solo una «toppa» provvisoria che viene messa alla legislazione sulle acque. Voteremo a favore per due ragioni. Anzitutto perché il testo di questo decreto è significativamente cambiato rispetto ai precedenti ed è stato ulteriormente migliorato — dal punto di vista dell'armonizzazione con le direttive comunitarie, della elimina-

zione di norme su materie estranee e di logiche di sanatoria — nel corso della discussione in Commissione ed in Assemblea. In secondo luogo perché è necessario metter fine allo stato di incertezza, di cambiamento delle regole ogni sessanta giorni, che si trascina ormai da un anno e mezzo; e bisogna dare certezze al comuni, alle regioni, alle imprese, alla magistratura ed a chi controlla.

Sottolineo tuttavia il fatto che si tratta — si deve trattare — di norme transitorie e che al più presto si deve attuare la direttiva comunitaria sulle acque reflue urbane, mettendo fine alla lunga catena di rinvii e di inadempienze che ha portato la Corte europea di giustizia a condannare più volte il nostro paese.

La direttiva comunitaria, che ha una impostazione assai innovativa rispetto alla «filosofia» della legge Merli, deve essere accompagnata dal riordino e della semplificazione di tutta la normativa sulle acque e da un piano nazionale per dotare l'intero territorio di reti fognarie e di impianti di depurazione, perché questo è il modo più efficace per tutelare le acque dall'inquinamento, per proteggere l'ambiente e la salute.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 19.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 10148 A PAG. 10164) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 2192 - voto finale	25	426	5	216	Appr.
2	Nom.	ddl 1017-B - voto finale	30	413	1	208	Appr.
3	Nom.	ddl 1649 - voto finale	1	435	3	220	Appr.
4	Nom.	ddl 2266 - voto finale	22	405	2	204	Appr.
5	Nom.	ddl 2267 - voto finale	28	411		206	Appr.
6	Nom.	ddl 2275 - voto finale	2	431		216	Appr.
7	Nom.	ddl 2193 - voto finale	1	347		174	Appr.
8	Nom.	ddl 2247 - voto finale		320		161	Appr.
9	Nom.	ddl 2248 - voto finale	7	294	18	157	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACIERNO ALBERTO									
ACQUARONE LORENZO	F	F	F	F	F	F			F
ADORNATO FERDINANDO	F			F		F			
AGNALETTI ANDREA		F	F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINACCHIO PAOLO									
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	F	F	F	F			
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		
ALEMANNO GIOVANNI	F								
ALIPRANDI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALOI FORTUNATO	F	F				F	F	F	F
ALOISIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	
ALTEA ANGELO	A	A	F	A	A	F			C
AMICI SESA	F	F	F	F	F	F	F	F	
AMORUSO FRANCESCO MARIA									F
ANDREATTA BENIAMINO	F		F	F	F	F	F		F
ANEDDA GIANFRANCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGHINONI UBER	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGIUS GAVINO									
APREA VALENTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARATA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO									
ARDICA ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F		F
ARLACCHI GIUSEPPE									
ARRIGHINI GIULIO	F					F	F	F	F
ASQUINI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	
AYALA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F			
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	
BACCINI MARIO	F						F		
BAIAMONTE GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDI GUIDO BALDO	C	A	F	A	F	F	F	F	F
BALLAMAN EDOUARD	F	F		F	F	F	F	F	F
BALOCCHI MAURIZIO									
BAMPO PAOLO	F	F	F	F	F	F		F	F
BANDOLI FULVIA	F								F
BARBIERI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARESI EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BARGONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARRA FRANCESCO MICHELE		F							
BARTOLICH ADRIA	F	F	F		F	F	F	F	
BARZANTI NEDO									
BASILE DOMENICO ANTONIO	F	F	F		F		F	F	
BASILE EMANUELE	F		F		F	F			F
BASILE VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F		
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F	F			
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA									
BASSO LUCA	F		F	F	F	F		F	
BATTAFARANO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F		F	F
BATTAGGIA DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BECCHETTI PAOLO								F	F
BEEBE TARANTELLI CAROLE	F	F	F	F	F	F			
BELLEI TRENTI ANGELA	A	A	F	A	A	F			
BELLOMI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	A
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F		
BENETTO RAVETTO ALIDA									
BERGAMO ALESSANDRO									
BERLINGUER LUIGI									
BERLUSCONI SILVIO									
BERNARDELLI ROBERTO	F								
BERNINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTINOTTI FAUSTO									
BERTOTTI ELISABETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTUCCI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F			F
BIANCHI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F			
BIANCHI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	
BIELLI VALTER		A	F		A	F	F	F	
BINDI ROSY	F	F	F		F	F	F		
BIONDI ALFREDO		F							
BIRICOTTI ANNA MARIA	F	F		F	F	F		F	F
BISTAFFA LUCIANO	F	F	F	F	F	F		F	F
BIZZARRI VINCENZO									
BLANCO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	
BOFFARDI GIULIANO									
BOGHETTA UGO	A	A	F	A	A	F			
BOGI GIORGIO									

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOLOGNESI MARIDA									
BONAFINI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONATO MAURO	F	F	F	F	F	F			F
BONFIETTI DARIA									F
BONGIORNO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	
BONITO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONO NICOLA	F		F	F	F	F	F	F	
BONOMI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F			F
BONSANTI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	
BORDON WILLER									
BORGHEZIO MARIO	F	F	F	F	F	F	F		F
BORTOLOSO MARIO									
BOSELLI ENRICO									
BOSISIO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOSSI UMBERTO									
BOVA DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRACCI LIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRACCO FABRIZIO FELICE		F	F	F	F	F	F		
BROGLIA GIAN PIERO									
BRUGGER SIEGFRIED	F	F	F	F	F	F	F	F	A
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUNETTI MARIO	A	A	F	A	A				
BUONTEMPO TEODORO		F	F	F	F	F	F	F	
BURANI PROCACCINI MARIA		F	F	F	F	F		F	
BUTTIGLIONE ROCCO									
CABRINI EMANUELA	F	F	F	F	F	F			F
CACCAVALE MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDERISI GIUSEPPE	F	F							
CALDEROLI ROBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F
CALLERI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALVANESE FRANCESCO	A	A	F	A	A	F			
CALVI GABRIELE						F	F	F	
CALZOLAIO VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMOIRANO MAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMPATELLI VASSILI	F	F	F		F	F	F	F	F

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CANAVESE CRISTOFORO		F		F	F	F			F
CANESI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAPITANEO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F		
CARAZZI MARIA	A	A	F	A	A	F	F		C
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	
CARLESIMO ONORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLI CARLO		F	F	F	F	F	F		
CARRARA NUCCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARTELLI FIORDELISA	F	F	F	F	F	F			
CARUSO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO MARIO	F		F	F	F	F			
CASCIO FRANCESCO	F	F						F	
CASELLI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO									
CASTELLANETA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
CASTELLANI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	F	F	F	F	F		F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F		F
CAVALIERE ENRICO	F	F	F	F	F	F	F		
CAVALLINI LUISELLA	F	F	F	F	F				
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	F					F	F	F
CAVERI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CECCHI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CECCONI UGO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CEFARATTI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	
CENNAMO ALDO	F	F	F		F	F	F	F	F
CERESA ROBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	
CERULLO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F		
CESETTI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHERIO ANTONIO	F	F							
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F		F		F	F	F
CHIAVACCI FRANCESCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIESA SERGIO	F			F				F	F
CICU SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOCCHETTI LUCIANO								F	F
CIPRIANI ROBERTO	F		F	F	F	F	F		
CIRUZZI VINCENZO									
COCCI ITALO	A	A	F	A	A	F			

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COLA SERGIO									
COLLAVINI MANLIO			F		F				
COLOMBINI EDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOSIMO ELIO	F	F	F	F	F	F	F		F
COLUCCI GAETANO	F	F	F	F	F	F		F	F
COMINO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMMISSO RITA	A	A	F	A	A	F			
CONTE GIANFRANCO							F	F	F
CONTI CARLO		F					F		
CONTI GIULIO	F	F	F	F	F	F			
CORDONI ELENA EMMA	F	F	F		F	F	F	F	F
CORLEONE FRANCO	F	F	F	F	F	F	F		F
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA									
COSSUTTA ARMANDO									
COSTA RAFFAELE									A
COVA ALBERTO		F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI ROCCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRUCIANELLI FAMIANO									
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO									
D'AIMMO FLORINDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALEMA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F		
D'ALIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DALLARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	
DE ANGELIS GIACOMO	A	A	F	A	A	F			
DE BENETTI LINO	F							F	F
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F	F	F	F	F	F	F	
DE JULIO SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL GAUDIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA ROSA MODESTO MARIO									
DELLA VALLE RAFFAELE	F	F	F		F	F	F		F
DELL'UTRI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL NOCE FABRIZIO									F
DEL PRETE ANTONIO	F	F	F	F	F	F			F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F			
DE MURTAS GIOVANNI	A	A	F	A	A	F	F		

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DE ROSA GABRIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ALBERTA	F	F	F	F	F		F	F	F
DEVECCHI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEVETAG FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F		F	F
DIANA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	
DI CAPUA FABIO	F	F	F	F	F	F			F
DI FONZO GIOVANNI	F	F	F	F	F		F	F	F
DI LELLO FINUCLI GIUSEPPE	F	A	F	F	A	F	F	F	F
DILIBERTO OLIVIERO									
DI LUCA ALBERTO	F	F	F	F	F	F			F
DI MUCCIO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI ROSA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STASI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DOMENICI LEONARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO									
DORIGO MARTINO	A	A	F	A	A	F	F	F	C
DOSI FABIO	C	A	F	F	A	A	F	F	A
DOTTI VITTORIO									F
DOZZO GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DUCA EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ELIA LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	
EMILIANI VITTORIO				F	F	F	F	F	F
EPIFANI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EVANGELISTI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FALVO BENITO	F	F	F	F	F	F			
FASSINO PIERO FRANCO									
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	F	F	F	F	F	F		F
FERRANTE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FILIPPI ROMANO					F	F	F	F	F
FINI GIANFRANCO									
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	F	F	F	F	F	F		F	F
FIORI PUBLIO	F	F	F	F					
FLEGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F		F
FLORESTA ILARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOGLIATO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F		F	F
FONNESU ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FONTAN ROLANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORESTIERE PUCCIO	F								F
FORMENTI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F			F
FORMIGONI ROBERTO	F	F	F	F	F	F			
FRAGALA' VINCENZO									
FRAGASSI RICCARDO			F						
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F		F	F	F	F	F	F	F
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FUMAGALLI VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA								F	
FUSCAGNI STEFANIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAGGIOLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALAN GIANCARLO									
GALDELLI PRIMO	F	A	F	A	A	F	F		
GALLETTI PAOLO									
GALLI GIACOMO		F	F				F	F	F
GALLIANI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAMBALE GIUSEPPE									
GARAVINI ANDREA SERGIO	A	A	F	A	A	F	F	F	
GARRA GIACOMO	F	F					F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GATTO MARIO	F	F	F	F	F	F		F	F
GERARDINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GERBAUDO GIOVENALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO									
GHIROLDI FRANCESCO									F
GIACCO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIACOVAZZO GIUSEPPE									
GIANNOTTI VASCO	F	F		F				F	F
GIARDIELLO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIBELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F			
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F			F	F	F		F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO		F	F	F	F		F	F	F
GISSI ANDREA	F	F	F	F	F	F			
GIUGNI GINO									F
GIULIETTI GIUSEPPE	F	A	F			F			
GNUTTI VITO	C	F	F	F	F	F		F	F
GODINO GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GORI SILVANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F			F
GRASSI ENNIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRASSO TANO	F	F	F				F	F	
GRATICOLA CLAUDIO	F	F	F	F	F	F		F	F
GRECO GIUSEPPE		F	F	F	F	F			F
GRIGNAFFINI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRIMALDI TULLIO	A	A	F	A	A	F			C
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F
GRUGNETTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	
GUBETTI FURIO									
GUERRA MAURO	A	A	F	A	A	F	F	F	C
GUERZONI LUCIANO		F	F	F	F	F	F	F	F
GUIDI ANTONIO	F	F	F	F	F	F		F	F
GUIDI GALILEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
HULLWECK ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	
INCORVAIA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INDELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INNOCENTI RENZO	F								F
INNOCENZI GIANCARLO									
IOTTI LEONILDE	F	F	F	F	F	F	F	F	
JANNELLI EUGENIO									
JANNONE GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
JERVOLINO RUSSO ROSA									
LA CERRA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	
LA GRUA SAVERIO	F	F	F	F	F	F			
LANDOLFI MARIO			F						
LANTELLA LELIO	F	F	F	F	F	F	F		
LA RUSSA IGNAZIO	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LA SAPONARA FRANCESCO									F
LATRONICO FEDE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAUBER DANIELA									
LAVAGNINI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LA VOLPE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAZZARINI GIUSEPPE									
LAZZATI MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F		
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LENTI MARIA	A	A	F	A	A	F	F		C
LEONARDELLI LUCIO	F	F	F	F	F	F	F		
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI ORSENIGO LUCA	F	F	F	F	F	F		F	F
LIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F			
LI CALZI MARIANNA									
LIOTTA SILVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LO JUCCO DOMENICO									
LOMBARDO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	F	F	F	F	F	F			
LO PORTO GUIDO	F	F	F	F	F	F			
LORENZETTI MARIA RITA	F	F	F	F	F		F	F	F
LOVISONI RAULLE	F	F	F	F	F	F			
LUCA' DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F		
LUCCHESE FRANCESCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F		
LUMIA GIUSEPPE	F	F						F	F
MAFAI MIRIAM									
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGRI ANTONIO									
MAGRONE NICOLA									
MAIOLO TIZIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO			F				F		
MALVEZZI VALERIO	F	F	F	F	F	F			
MAMMOLA PAOLO	F	F	F	F	F	F		F	F
MANCA ANGELO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F		F	F
MANGANELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANZINI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANZONI VALENTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARANO ANTONIO	F	F	A	F	A	F			F
MARENCO FRANCESCO	F		F						
MARENGO LUCIO									F
MARIANI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARIN MARILENA		F					F		
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F			

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MARINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F			
MARINO LUIGI	A	F	F	A	A	F	F	F	C
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	F	F	F	F	F	F		F
MARONI ROBERTO									
MARTINAT UGO									
MARTINELLI PAOLA	F	F	F	F	F	F			
MARTINELLI PIERGIORGIO		F				F			F
MARTINO ANTONIO									
MARTUSCIELLO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASELLI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASI DIEGO									F
MASINI MARIO							F	F	F
MASINI NADIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE									
MASTRANGELI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTRANGELO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASTROLUCA FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATACENA AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F		
MATRANGA CRISTINA	F	F	F	F	F	F		F	F
MATTARELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTEOLI ALTERO	F	F							
MATTINA VINCENZO	F		F	F	F	F	F	F	F
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZETTO MARIELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F	F	F	F	F		F	F
MAZZONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZUCA CARLA		F	F	F	F	F			
MEALLI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MELANDRI GIOVANNA				F	F	F			
MELE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F		
MELUZZI ALESSANDRO									
MENEGON MAURIZIO	F	F	F	F	F	F			F
MENIA ROBERTO									F
MEOCCI ALFREDO	F	F	F	F	F	F			
MEO ZILIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	
MERLOTTI ANDREA	F	F	F	F	F		F	F	
MESSA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MICCICHE' GIANFRANCO	F	F	F	F			F		
MICHELINI ALBERTO									
MICHIELON MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MIGNONE VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILIO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	
MIROGLIO FRANCESCO									
MIRONE ANTONINO	F	F	F	F	F	F			
MITOLO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	F	F	F	F	F	F	F		
MOLGORA DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	
MOLINARO PAOLO									
MONTANARI DANILO	F	F	F	F	F	A			F
MONTECCHI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTICONE ALBERTO									
MORMONE ANTONIO	C	F	C	F	F	F			F
MORONI ROSANNA	A	A	F	A	A	F	F	F	C
MORSELLI STEFANO									
MURATORI LUIGI	F								
MUSSI FABIO									
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F			
MUSUMECI TOTI	F	F	F	F	F	F	F		
MUZIO ANGELO									
NAN ENRICO									
NANIA DOMENICO	F	F	F	F	F	F			F
NAPOLI ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NAPOLITANO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NAPPI GIANFRANCO									C
NARDINI MARIA CELESTE	A								C
NARDONE CARMINE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NAVARRA OTTAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
NEGRI LUIGI	F	F	F	F	F	F		F	
NEGRI MAGDA		F	F	F	F	F	F	F	F
NERI SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F			
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NICCOLINI GUALBERTO	F	F	F	F	F	F			
NOCERA LUIGI									
NOVELLI DIEGO							F	F	
NOVI EMIDDIO									

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUVOLI GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OBERTI PAOLO									
OCCHETTO ACHILLE									
ODORIZZI PAOLO									
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLIVIERI GAETANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLIVO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F		F
ONGARO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F			
ONNIS FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F		F
OSTINELLI GABRIELE	F		F	F	F	F	F		F
OZZA EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PACE DONATO ANTONIO									
PACE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGANO SANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAGGINI ROBERTO									
PAISSAN MAURO	F	F	F	F	F	F		F	
PALEARI PIERANGELO	F	F	F	F		F			F
PALUMBO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAMPO FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAOLONE BENITO	F					F	F		F
PAOLONI CORRADO									
PARENTI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARENTI TIZIANA								F	
PARISI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F			F
PARLATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F		F	
PASETTO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F		F
PASINATO ANTONIO									
PATARINO CARMINE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PECORARO SCANIO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PENNACCHI LAURA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEPE MARIO	F	F	F	F	F	F	F		F
PERABONI CORRADO ARTURO	F	F	F	F	F	F			
PERALE RICCARDO									
PERCIVALLE CLAUDIO									
PERETTI ETTORE	F	F	F	F	F				F
PERICU GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		
PERINEI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
PERTICARO SANTE	F	F	F	F	F	F			

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PETRELLI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F		F	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	
PEZZELLA ANTONIO	F	F	F	F	F	F			F
PEZZOLI MARIO	F	F	F	F	F	F			
PEZZONI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	
PIACENTINO CESARE	F	F	F	F	F	F			
PILO GIOVANNI									
PINTO MARIA GABRIELLA	F	F	F	F	F	F		F	F
PINZA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F		
PISANU BEPPE				F	F	F			
PISTONE GABRIELLA	A	A	F		A	F			C
PITZALIS MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIVA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		
PIZZICARA ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PODESTA' STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	
POLENTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F		
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	
POLLI MAURO	F		F			F			
PORCARI LUIGI									
PORCU CARMELO	F	F	F	F	F	F		F	
PORTA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F			F
POZZA TASCA ELISA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI ANNAMARIA					F	F	F	F	F
PROVERA FIORELLO		C	F	F	F	F	F	F	F
PULCINI SERAFINO	F	F	F	F	F	F	F	F	
RAFFAELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	
RALLO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F		F
RANIERI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RASTRELLI ANTONIO									
RASTRELLI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RAVETTA ENZO	F	F	F	F	F	F	F		F
REALE ITALO	F	F	F	F	F	F	F	F	
REBECCHI ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RICCIO EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RINALDI ALFONSINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIVELLI NICOLA									
RIVERA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIZZA ANTONIETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		F
RIZZO MARCO	A	A							
ROCCHETTA FRANCO	F		F	F	F	F	F		
RODEGHIERO FLAVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROMANELLO MARCO									
ROMANI PAOLO	F	F	F	F	F	F			F
RONCHI ROBERTO	F	F							
ROSCIA DANIELE	F			F	F	F	A		F
ROSITANI GUGLIELMO									
ROSSETTO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	
ROSSI ORESTE	F	F	F	F	F	F			
ROSSO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTONDI GIANFRANCO	A	A	F	F	F	F	F		
ROTUNDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUBINO ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F			F
RUFFINO ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACERDOTI FABRIZIO	F						F	F	F
SAIA ANTONIO	A	A	F	A	A	F	F	F	C
SALES ISAIA	F	F	F	F	F	F	F	F	
SALINO PIER CORRADO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SALVO TOMASA	F		F	F	F	F	F	F	F
SANDRONE RICCARDO									
SANZA ANGELO MARIA									
SAONARA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARACENI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	
SARTORI MARCO FABIO	F	F	F	F	F	F		F	F
SAVARESE ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SBARBATI LUCIANA		F	F	F	F	F			
SCALIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALISI GIUSEPPE	F	F	C	F	F		F	F	F
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F		
SCERMINO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	
SCHETTINO FERDINANDO	F	F		F	F	F	F	F	
SCIACCA ROBERTO	F	A			A	F	F	F	C
SCOCA MARETTA									

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	F	F	F		A	F	F		C
SCOZZARI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SEGNI MARIOTTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F			F	F	
SERAFINI ANNA MARIA	F								F
SERVODIO GIUSEPPINA									
SETTIMI GINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SGARBI VITTORIO									
SICILIANI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F			
SIDOTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIGNORINI STEFANO			F						F
SIGONA ATTILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIMEONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F		
SIMONELLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F			F
SITRA GIANCARLO	F	F	F	F	F	F		F	F
SODA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLAROLI BRUNO									F
SOLDANI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SORIERO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		F
SORO ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOSPIRI NINO		F	F	F	F	F	F	F	F
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	F	F	F	F	F	F		F
SPARACINO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	A
SPINI VALDO	F	F	F	F	F	F			
STAJANO ERNESTO									
STAMPA CARLA	F	F	F	F	F	F	F		
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICOTTI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STORACE FRANCESCO	F						F	F	F
STORNELLO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRIK LIEVERS LORENZO									
STROILI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	
SUPERCHI ALVARO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TADDEI PAOLO EMILIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F
TAGINI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F		F
TANZARELLA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	
TANZILLI FLAVIO	F	F	F	F	F		F	F	
TARADASH MARCO	F	F							

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TARDITI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TASCONE TEODORO STEFANO	F								
TATARELLA GIUSEPPE									
TATTARINI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TAURINO GIUSEPPE	F		F	F	F	F	F		F
TESO ADRIANO									
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TONIZZO VANNI		F							F
TORRE VINCENZO									
TORTOLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TRANTINO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	
TRAPANI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREMAGLIA MIRKO	F								
TREMONTI GIULIO									
TREVISANATO SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	
TRINCA FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRINGALI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRIONE ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	F			F	F
TURCO LIVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UCCHIELLI PALMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UGOLINI DENIS	F	F	F	F	F	F	F	F	F
URBANI GIULIANO									
URSO ADOLFO	F	F	F		F	F			
USIGLIO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	
VALDUCCI MARIO	F	F	F	F	F	F		F	F
VALENSISE RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F		F
VALIANTE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		
VALPIANA TIZIANA	A	A	F	A	A	F	F		C
VANNONI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VASCON MARUCCI	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VELTRONI VALTER									
VENDOLA NICHI									C
VENEZIA MARIO									
VIALE SONIA	F	F	F	F	F		F	F	
VIDO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F		

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIETTI MICHELE									
VIGEVANO PAOLO									
VIGNALI ADRIANO	A								
VIGNERI ADRIANA	F			F	F	F	F	F	
VIGNI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIOLANTE LUCIANO									
VISCO VINCENZO	F								
VITO ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	A
VIVIANI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F		
VOCCOLI FRANCESCO	A	A	F	A	A	F	F	F	C
VOZZA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F	F	F	F	F	F	F	A
ZACCHEO VINCENZO	F	F					F		F
ZACCHERA MARCO	F	F	F	F	F	F		F	F
ZAGATTI ALFREDO									
ZANI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZEN GIOVANNI	F	F	F	F	F	F			
ZENONI EMILIO MARIA	F	F	F	F	F	F			F
ZOCCHI LUIGI									

* * *

abete industria poligrafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma